

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

COMMISSIONI RIUNITE (II e X):	
<i>In sede referente</i>	Pag. 2
AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>Comitato pareri</i>	» 3
AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede legislativa</i>	» 4
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede legislativa</i>	» 6
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI (V):	
<i>Comitato pareri</i>	» 7
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede referente</i>	» 11
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede referente</i>	» 23
ERRATA CORRIGE	» 27

CONVOCAZIONI:

Mercoledì 22 maggio 1974

<i>Commissione inquirente per i procedimenti di accusa</i>	Pag. 28
<i>Commissioni riunite (I e II)</i>	» 28
<i>Affari costituzionali (I)</i>	» 28
<i>Affari esteri (III)</i>	» 29
<i>Giustizia (IV)</i>	» 29
<i>Bilancio e programmazione - Partecipazioni statali (V)</i>	» 29
<i>Difesa (VII)</i>	» 30
<i>Istruzione (VIII)</i>	» 31
<i>Lavori pubblici (IX)</i>	» 31
<i>Trasporti (X)</i>	» 31
<i>Industria (XII)</i>	» 32
<i>Igiene e sanità (XIV)</i>	» 32
<i>Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia</i>	» 32
<i>Commissione parlamentare per le questioni regionali</i>	» 33

Martedì 28 maggio 1974

<i>Giustizia (IV)</i>	» 33
---------------------------------	------

Mercoledì 29 maggio 1974

Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio Pag. 33

RELAZIONI PRESENTATE Pag. 33

AFFARI INTERNI (II) e TRASPORTI (X)

IN SEDE REFERENTE

MARTEDÌ 21 MAGGIO 1974, ORE 16,15. — Presidenza del Presidente della II Commissione, CARIGLIA. — Interviene il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, Togni.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1974, n. 113, concernente gestione dei servizi di radiodiffusione circolare, di televisione circolare, di telediffusione su filo e di radiofotografia circolare (Parere della I e della V Commissione) (2928).
(Esame e conclusione).

Dopo che il deputato Damico ha prospettato l'opportunità di un rinvio dell'odierno dibattito per consentire all'Assemblea di addivenire ad una contestuale approvazione di questo così come del provvedimento di riforma dell'ente radiotelevisivo oggi presentato alla Camera dal Governo e che il Presidente della II Commissione, Cariglia, ha dichiarato l'inammissibilità di tale richiesta, ai sensi dell'articolo 79, n. 2 del regolamento, il relatore per la II Commissione, Bubbico, afferma che l'iter procedurale del decreto-legge in esame non può in alcun modo essere collegato con quello sulla cosiddetta « mini-riforma ». A ciò, infatti, ostano, oltre a motivi di ordine regolamentare e costituzionale, anche ragioni di natura politica.

La richiesta testé avanzata dal deputato Damico a nome del gruppo comunista, infatti, avrebbe potuto essere condivisa qualora il Governo fosse stato inadempiente all'impegno a suo tempo assunto di varare sollecitamente il provvedimento di riforma dell'ente radiotelevisivo: il che non è stato.

Per questi motivi raccomanda la rapida approvazione da parte delle Commissioni riunite del disegno di legge di conversione del

decreto-legge in esame, che ha l'unico scopo di garantire la continuità del servizio radio-televisivo entro limiti temporali ben definiti. Conclude illustrando brevemente la portata dell'articolo 2 del decreto-legge, relativo ai corrispettivi per gli obblighi extraconvenzionali imposti alla società concessionaria, e dando ragione dell'aumentato livello dei proventi di quest'ultima nel corso del 1972: elementi tutti che fanno ben sperare nella salvaguardia del livello qualitativo e quantitativo del servizio, in attesa dell'approvazione della sua riforma con il responsabile e costruttivo apporto di tutti i settori politici.

Il relatore per la X Commissione, Marzotto Caotorta, si associa alle considerazioni del relatore Bubbico, sottolineando come la discussione del provvedimento di riforma dell'ente presentato oggi dal Governo alla Camera rappresenterà la sede più idonea per una approfondita trattazione dei vari temi sull'argomento.

Il deputato Damico preannuncia il voto contrario del gruppo comunista alla conversione in legge del provvedimento in esame, a motivo soprattutto della disposizione contenuta nell'articolo 2 circa i corrispettivi per i cosiddetti obblighi extraconvenzionali, sui quali sono a tutti noti i rilievi critici più volte mossi dalla Corte dei conti: Con tale disposizione il Governo cerca di presentarsi all'appuntamento della riforma conferendo all'ente una patente di oculato amministratore del proprio bilancio che esso in realtà non merita, dati i noti, pesanti disavanzi di gestione malamente nascosti nelle pieghe del bilancio stesso.

Il deputato Baghino afferma che il gruppo del MSI-Destra Nazionale è contrario a questa ennesima proroga della convenzione con l'ente radiotelevisivo, che, se appare rispettosa dell'esigenza di salvaguardare la continuità del servizio, non altrettanto lo è del sacrosanto diritto di tutti i cittadini di ottenere dall'ente prestazioni corrispondenti all'importo del canone pagato. Ancora una volta il Governo ha infatti chiaramente dimostrato di non avere alcuna intenzione di procedere ad una riforma della RAI che sia rispettosa del dettato della Costituzione e delle pronuncie della Corte costituzionale. Si preferisce invece continuare sulla vecchia strada dei bilanci addomesticati e della più folle politica di sperpero del pubblico denaro, in barba alla tanto conclamata *austerità*. Il gruppo del MSI-Destra Nazionale non sarà disposto a rivedere questo suo atteggiamento critico, a meno che la maggioranza non di-

mostri la sua buona volontà, recependo adeguati emendamenti migliorativi del testo della cosiddetta riforma presentato dal Governo.

Il deputato Turnaturi ricorda di aver sollecitato in precedenti, analoghi dibattiti la grave questione dell'eccessiva preferenza da parte della RAI dei programmi di musica leggera straniera, rispetto a quelli di musica leggera di autori nazionali, con conseguente mortificazione di un notevole settore della vita artistica italiana. Chiede pertanto sul punto uno specifico affidamento da parte del Ministro Togni, in conformità, del resto, al contenuto di un suo ordine del giorno a suo tempo accettato dal Governo.

Il Ministro Togni, replicando agli intervenuti, ricorda che, in occasione della discussione del primo decreto-legge di proroga, ebbe ad annunciare la futura presentazione alle Camere del provvedimento di riforma della RAI, cosa che il Governo ha oggi fatto secondo un preciso impegno a suo tempo assunto davanti al Parlamento.

In questo quadro deve essere valutato anche il decreto-legge oggi in discussione, che il Governo è stato obbligato a varare pena la interruzione del servizio radiotelevisivo o la nomina di un commissario straordinario, eventi, questi, che certo non ritiene auspicabili da chicchessia. Il contenuto del provvedimento ricalca pedissequamente quello dei precedenti, salvo che per ciò che concerne l'articolo 2, sul quale per altro non ritiene di poter condividere le critiche da più parti sollevate. Esso infatti si limita a fare riferimento ai corrispettivi per gli obblighi extraconvenzionali imposti alla concessionaria, il cui importo ammonta a complessivi 12 miliardi per il 1971 e il 1972 e a 13 miliardi per il 1973 (mentre per il 1974 l'ammontare è ancora in via di determinazione, nei limiti di un *plafond* massimo di 19 miliardi e 804 milioni), disponendo inoltre la facoltà della concessionaria stessa di trattenere le suddette somme sugli importi da essa dovuti allo Stato, con parziale imputazione sui canoni di cui alle convenzioni del 1952 e del 1959; ciò per ovviare al mancato, tempestivo rimborso dei corrispettivi nei decorsi esercizi.

Quanto alla richiesta del deputato Turnaturi, ritiene che la sede più adatta per discutere sia il dibattito sul provvedimento di riforma, pur dovendo precisare di avere a suo tempo dato della richiesta stessa opportuna comunicazione agli organi della società, che si augura vorranno tenerne conto.

Dopo un breve intervento del relatore per la II Commissione, Bubbico, che si riserva di

rispondere puntualmente in sede di discussione del provvedimento di riforma alle osservazioni del deputato Damico in ordine a presunti rilievi della Corte dei conti (la quale in realtà si è limitata a sollecitare la regolamentazione dei rimborsi, secondo quanto appunto dispone il decreto-legge in esame), le Commissioni approvano l'articolo unico del disegno di legge di conversione dopo che è stato respinto un emendamento Alfano ed altri all'articolo 2 del decreto-legge, dando mandato ai relatori di riferire favorevolmente all'Assemblea e deliberando a tal fine di richiederne l'autorizzazione alla relazione orale.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

Comitato pareri.

MARTEDÌ 21 MAGGIO 1974, ORE 12,30. —
Presidenza del Presidente BRESSANI;

Disegno e proposta di legge:

Disposizioni integrative per accelerare l'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia colpite dal terremoto del gennaio 1968 (2897);

Ferretti ed altri: Snellimento delle procedure nelle opere di ricostruzione e ulteriori provvedimenti a favore delle popolazioni della Valle del Belice colpite dal sisma del gennaio 1968 (Urgenza) (2762).

(Parere alla IX Commissione).

Il relatore Magnani Noya Maria riferisce sul disegno e sulla proposta di legge, proponendo di esprimere parere favorevole.

Dopo interventi del deputato Caruso, il quale avanza riserve sull'articolo 9 del disegno di legge, e del Presidente Bressani, il Comitato delibera di rinviare l'esame dei provvedimenti in attesa di acquisire dal Ministero competente maggiori elementi sulla reale portata dell'articolo 9 citato.

Proposte di legge:

Giordano ed altri: Modifica dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, «Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato» (2508);

Salvatori: Modifiche dell'articolo 17 della legge 26 luglio 1973, n. 477, concernente lo stato giuridico del personale della scuola (2543);

Tedeschi ed altri: Modifiche ed integrazioni all'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, sullo stato giuridico del personale insegnante (2551).

(Parere alla VIII Commissione).

Il Presidente Bressani riferisce sulle proposte di legge.

Dopo interventi dei deputati Fracchia, Caruso e Vecchiarelli, il Comitato delibera di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge Giordano ed altri n. 2508; parere favorevole sulla proposta di legge Tedeschi ed altri n. 2551, richiamando l'attenzione della Commissione di merito sul secondo comma dell'articolo unico poiché il termine per il conseguimento dell'abilitazione mediante i corsi abilitanti scade, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, il 30 settembre 1974; parere contrario alla proposta di legge Salvatori, n. 2543, in quanto contrasta con i principi che disciplinano l'immissione in ruolo del personale della scuola.

Disegno di legge:

Istituzione di un posto in soprannumero di professore universitario di ruolo da assegnare alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Roma (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (Parere alla VIII Commissione) (2803).

Su proposta del presidente Bressani, il Comitato delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada (Modificato dalla VIII Commissione del Senato) (Parere alla X Commissione) (1167-B).

Il Presidente Bressani, in sostituzione del relatore Codacci Pisanelli assente, riferisce sulle modifiche introdotte dal Senato.

Dopo intervento del deputato Fracchia, il quale esprime delle perplessità sulla nuova formulazione dell'articolo 4, primo comma, lettera a) e dell'articolo 22, primo comma, n. 1, il Comitato delibera di esprimere parere favorevole, richiamando l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità di mantenere alla presidenza dei comitati provinciali, di cui all'articolo 4, lettera a), un

magistrato, anziché il Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del capoluogo in cui il Comitato ha sede.

Disegno di legge:

Istituzione presso il Ministero della difesa del ruolo degli assistenti tecnici di radiologia medica (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (Parere alla VII Commissione) (2419).

In assenza del relatore Olivi, il Comitato delibera di rinviare l'esame degli emendamenti ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA

MARTEDÌ 21 MAGGIO 1974, ORE 9,50. — Presidenza del Presidente CARIGLIA, indi del Vicepresidente TURNATURI. — Intervengono il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sarti ed i sottosegretari per l'interno, Lepre e Righetti.

Disegno di legge:

Provvidenze in favore dell'editoria giornalistica per il 1973 (Parere della V e della XII Commissione) (2839).

(Discussione e rinvio).

Il relatore Zamberletti ricorda alcune delle conclusioni cui è giunta l'indagine conoscitiva sulla stampa tra le quali sottolinea la necessità di garantire l'equilibrio economico della impresa editoriale. Ricordata poi la continua ascesa dei prezzi della carta e, quindi, i maggiori costi di esercizio delle aziende editoriali conclude dichiarandosi favorevole al provvedimento che, per altro, non risolve ancora tutta la complessa problematica della editoria giornalistica.

Il Sottosegretario Sarti ricorda la logica del provvedimento che si inserisce nel vasto piano di interventi che il Governo intende adottare nel quadro delle indicazioni emerse durante l'indagine conoscitiva sulla stampa per la quale manifesta il vivo apprezzamento del Governo.

La Commissione passa quindi all'esame degli articoli: gli articoli 1, 2 e 3 sono approvati senza modificazioni. È quindi approvato

un articolo aggiuntivo proposto dal Governo inteso a fare entrare in vigore il provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'articolo 4, concernente la copertura finanziaria, è accantonato in attesa del prescritto parere da parte della Commissione Bilancio.

Proposte di legge:

Mattarelli ed altri: Disposizione a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (72);

Fioret ed altri: Estensione dei benefici di ricostruzione di carriera di cui all'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 408, ai capitani del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza appartenenti al ruolo separato e limitato, mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699 (99);

Ianniello ed altri: Norme a favore di talune categorie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (171);

Ciccardini ed altri: Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (221);

Boffardi Ines ed altri: Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (369);

Costamagna e Bodrito: Ricostruzione di carriera agli ufficiali del ruolo limitato e separato del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, mantenuti in servizio ai sensi della legge 11 luglio 1956, n. 669 (401);

Alfano ed altri: Norme relative al personale di pubblica sicurezza in particolari situazioni (506);

Lenoci: Norme integrative della legge 14 febbraio 1970, n. 57, concernente la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali delle forze armate (667);

Gargano: Norme integrative della legge 14 febbraio 1970, n. 57, concernenti la carriera degli appuntati di pubblica sicurezza già sottufficiali delle forze armate e delle forze partigiane nel periodo 1945-1948 (703);

Maggioni ed altri: Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate e combattenti dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (732);

Felici: Modifiche alla legge 13 novembre 1965, n. 1366, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (1157);

Flamigni ed altri: Estensione della legge 14 febbraio 1970, n. 57, agli appartenenti al Corpo delle

guardie di pubblica sicurezza provenienti dai combattenti della guerra di liberazione (1172);

de Michieli Vitturi ed altri: Estensione delle leggi 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, agli ufficiali che prima dell'inquadramento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza avevano maturato l'anzianità per la promozione al grado superiore (1224);

Righetti e Orlandi: Estensione delle leggi 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, agli ufficiali che prima dell'inquadramento nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza avevano maturato l'anzianità per la promozione al grado superiore (1429);

Belci: Modifiche alla legge 2 aprile 1968, n. 408, riguardanti il riordinamento degli speciali ruoli organici separati e limitati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del corpo delle guardie di finanza istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1600 (1948);

Alfano ed altri: Modifiche alla legge 13 novembre 1965, n. 1366, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (2142);

Lucchesi: Estensione agli appuntati di pubblica sicurezza ex sottufficiali delle forze armate dei benefici di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57 (2496).

(Rinvio del seguito della discussione).

Il relatore Maggioni, a nome del gruppo di lavoro appositamente costituito, presenta una serie di emendamenti concordati con il Governo.

Il deputato Flamigni illustra un proprio emendamento, a firma anche del deputato Boldrin, inteso a ricostruire la carriera ai militari, partigiani combattenti della guerra di liberazione, sottolineandone la irrilevanza finanziaria rispetto all'onere già approvato dalla Commissione Bilancio, nonché la sua idoneità a non provocare sconvolgimenti nell'attuale struttura ordinativa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza; ricorda, poi, la necessità di riconoscere il servizio prestato nei reparti della polizia partigiana per eliminare le sperequazioni conseguenti alla concessione di benefici agli appartenenti della milizia stradale e portuaria nonché della PAI.

Il Sottosegretario Lepre, pur dichiarando di condividere pienamente le motivazioni alla base dell'emendamento Flamigni, fa presente le implicazioni di ordine finanziario ad esso connesse e che attualmente risultano insostenibili.

Il deputato Boldrin, ricordate le giuste istanze che sono a fondamento della proposta, prende atto delle dichiarazioni del Go-

verno che ha condiviso le motivazioni politiche dell'emendamento che pertanto, per non intralciare la rapida approvazione dei provvedimenti, ritira, riservandosi, unitamente al deputato Flamigni, di trasformarlo in un apposito ordine del giorno.

Le modifiche presentate, dopo l'accoglimento di alcune modifiche suggerite dal deputato Flamigni, vengono acquisite dalla Commissione e inviate, per il parere sulle conseguenze finanziarie, alla Commissione Bilancio.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Disegno di legge:

Aumento del contingente annuo dei volontari ausiliari di leva da reclutare nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Parere della V, della VII e della X Commissione) (2849).

(Discussione e rinvio).

Il relatore Zamberletti si dichiara a favore del provvedimento sottolineando la necessità di porre il Corpo dei vigili del fuoco nella concreta possibilità di adempiere ai propri fini istituzionali, soprattutto nell'ambito degli aeroporti.

Il deputato Tripodi Girolamo, premesso di condividere in linea di massima il provvedimento, chiede al Governo alcuni chiarimenti prima di precisare la posizione del gruppo comunista.

Il deputato Alfano manifesta perplessità sulla congruità degli aumenti degli organici previsti rispetto ai fini istituzionali dei vigili del fuoco, nonché sulla durata del relativo servizio ausiliario di leva.

Dopo che il deputato Poli si è dichiarato favorevole a nome del gruppo socialdemocratico, interviene il Sottosegretario Righetti, il quale, forniti i chiarimenti richiesti, sottolinea le aumentate esigenze del Corpo dei vigili del fuoco pur nella immutabilità dei relativi fini istituzionali.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA

MARTEDÌ 21 MAGGIO 1974, ORE 18. — *Presidenza del Presidente* ORONZO REALE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Pennacchini.

Disegno di legge:

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (Approvato dal Senato) (Parere della I, della V, della VIII, della IX e della XIV Commissione) (2624).

(Rimessione all'Assemblea).

Il Presidente ricorda che nella seduta del 15 maggio scorso sono stati approvati gli articoli 1, 2, 4 e 5 del disegno di legge, con l'accantonamento dell'articolo 3. Avverte che i deputati Almirante ed Alesi gli hanno inviato una richiesta, sottoscritta dal prescritto numero, di rimessione all'Assemblea del provvedimento, il cui esame avrà pertanto luogo in sede referente.

Il deputato Padula manifesta il disappunto del gruppo democristiano per la decisione assunta dai gruppi liberale e del MSI-Destra nazionale, che provocherà inevitabili ritardi dell'*iter* del provvedimento proprio quando nell'ambito della maggioranza si stava concludendo un riesame di alcune parti di esso, al fine di completarlo e di migliorarlo.

Il deputato Manco rileva che la Commissione deliberò di richiedere il trasferimento in sede legislativa del provvedimento il 28 febbraio scorso. Dopo di allora si sono verificate gravi vicende, che non possono non indurre ad un ripensamento — sempre legittimo, del resto — e ad un esame più impegnativo di un provvedimento di notevole rilevanza, in ossequio alle norme del Regolamento della Camera. La stessa maggioranza ha recentemente dimostrato di ritenere necessaria una rimediatazione della materia, anche per meglio garantire le esigenze di sicurezza dei cittadini.

Il deputato Papa dichiara che il gruppo liberale è stato indotto a richiedere la rimessione in Assemblea perché si era nella imminenza di una approvazione del disegno di legge senza sostanziali modifiche da cui non si doveva invece prescindere. Se nel corso dell'esame in sede referente tale prospettiva muterà, il suo gruppo potrà riesaminare la decisione procedurale assunta nella seduta odierna.

Il deputato Gianfilippo Benedetti sottolinea la estrema gravità, sul piano politico, dell'atteggiamento dei gruppi di destra, che non potrà non creare gravi ripercussioni in vaste zone dell'opinione pubblica. Nella grave situazione attuale, il passaggio in sede referente non consentirà un esame più approfondito, ma soltanto un ritardo nella discussione. I deputati del gruppo liberale e di quello del

MSI-destra nazionale vengono così meno ad un impegno pressante del Parlamento, dando adito ad un malcontento di cui è possibile vedere il punto di partenza, ma non quello di arrivo.

Il deputato Musotto lamenta che la rimessione in Assemblea sia stata richiesta senza una preventiva ricerca di accordi tra i vari gruppi per un miglioramento del testo approvato dal Senato. A questo punto, occorre procedere con la massima sollecitudine e con impegno all'esame del disegno di legge.

Il deputato Accreman manifesta il vivo rammarico del gruppo comunista nei confronti di tutte le remore che sia dalla maggioranza sia dall'opposizione di destra sono state fraposte alla prosecuzione dell'*iter* del provvedimento. La richiesta di rimessione all'Assemblea non è stata minimamente motivata ed è intervenuta prescindendo da ogni contributo costruttivo, al solo fine di impedire il varo di una riforma vivamente attesa dalle forze democratiche.

Il sottosegretario Pennacchini, premesso che il Governo non intende sindacare la legittimità del ricorso alla rimessione in Assemblea né delle ragioni politiche l'hanno determinata, manifesta il profondo sgomento del Governo stesso di fronte alla situazione conseguente. Le recenti, tragiche vicende del mondo carcerario costituiscono il punto di arrivo di uno stato di agitazione che trae origine in larga parte dalla mancata riforma del regolamento penitenziario, posta allo studio sin dal 1947 ed all'esame del Parlamento sin dal 1960.

Gli sviluppi odierni del dibattito sul disegno di legge n. 2624 rischiano di aumentare la tensione esistente nelle carceri, aggravando le notevoli difficoltà in cui si trova ad operare attualmente l'amministrazione penitenziaria, ed in particolare il personale di custodia. Tale provvedimento tende ad un equo contemperamento dell'esigenza di salvaguardare la sicurezza dei cittadini e dei servitori dello Stato (che non esitano, come si è constatato di recente, a sacrificarsi per i più alti ideali) con quella di realizzare un ordinamento carcerario più umano, adeguato alle legislazioni straniere più avanzate ed alle acquisizioni della scienza.

Il Governo invita pertanto il gruppo liberale a rivedere il suo atteggiamento e a valutare le modifiche che verranno introdotte nel provvedimento, prima di insistere per la sua rimessione all'Assemblea. Ove tale appello non venisse accolto, il Governo si adoprerà

per sollecitare al massimo l'esame in sede referente e la successiva discussione in Assemblea.

Il deputato Padula domanda se la procedura di rimessione all'Assemblea, udite le dichiarazioni del deputato Papa e del Governo, possa essere sospesa.

Il Presidente avverte che la richiesta di rimessione in Assemblea ha già avuto corso. Pertanto, il provvedimento potrà tornare in sede legislativa soltanto a seguito di una nuova deliberazione della Commissione, con il parere favorevole dei rappresentanti di tutti i gruppi e del Governo. Auspica comunque che l'esame in sede referente si svolga dando sostanzialmente per acquisito il lavoro già compiuto in sede legislativa, in modo da passare immediatamente all'esame degli articoli.

A seguito degli interventi dei deputati Castelli, Accreman, Manco, Papa e Padula, che si associano all'auspicio espresso dal Presidente, viene stabilito di iniziare martedì 28 maggio l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2624.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18,50.

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V)

Comitato pareri.

MARTEDÌ 21 MAGGIO 1974, ORE 17. — *Presidenza del Presidente TARABINI.* — Intervengono, per il Governo, i Sottosegretari di Stato: per il tesoro, Fabbri; per la pubblica istruzione, Lenoci; e per il turismo e lo spettacolo, Fracassi.

Disegno di legge:

Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 1969, n. 1022, per l'esercizio della facoltà di assumere veterinari civili convenzionati presso enti dell'esercito (*Parere alla VII Commissione*) (2451).

Su proposta del Presidente Tarabini, che sostituisce il relatore Corà, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Aumento dei limiti minimo e massimo previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 145, ai fini della deter-

minazione del contributo a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dovuto alla Cassa mutua di malattia dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (*Parere alla XIII Commissione*) (2699).

Il relatore Gunnella, illustrando il disegno di legge, rileva come rimangano pur sempre irrisolti i problemi della previdenza sociale a causa della sussistenza di numerose gestioni mutualistiche, che rappresentano un grave ostacolo ad una riorganizzazione generale del settore. Dopo aver espresso qualche perplessità sul metodo fin qui seguito e dopo aver richiamato la gestione fortemente deficitaria dell'INAM, cui viene addossato un nuovo rilevante onere, il relatore conclude proponendo alla Commissione di esprimere parere favorevole ed invita il Presidente Tarabini a rappresentare al Presidente della Commissione plenaria la impossibilità di continuare ad aggravare la situazione della pubblica spesa in generale con provvedimenti episodici, disorganici e settoriali come quello in esame.

Il deputato Bartolini, dopo aver ricordato che il problema sul tappeto è già da tempo oggetto di dibattito tra organizzazioni sindacali e Governo, condivide le perplessità manifestate dal relatore circa la pratica di ripianare le gestioni degli enti mutualistici deficiari, al di fuori di un quadro organico di riforma del settore previdenziale, per la cui definizione sarebbe auspicabile un approfondito dibattito in Commissione bilancio.

Il Presidente Tarabini rileva come il disegno di legge addossi un maggior onere all'INAM per favorire una cassa mutua, la cui gestione potrebbe probabilmente essere migliorata attraverso l'aumento dei prelievi a carico delle categorie interessate, anziché stabilendo un ulteriore appesantimento della condizione finanziaria dell'INAM, ormai in termini tali da non consentire di operare funzionalmente.

Il Sottosegretario Fabbri chiarisce come l'iniziativa legislativa governativa tenda a definire i rapporti tra cassa mutua ENEL e INAM, tenuto conto della insufficienza delle contribuzioni e dell'aumento progressivo del deficit di gestione della cassa mutua. Per quanto concerne il discorso sulla situazione patrimoniale dell'INAM e sui debiti di quest'ultima nei confronti degli ospedali, ritiene che il problema vada più opportunamente affrontato in sede di competenti Commissioni di merito (lavoro, sanità) ed aggiunge di non disporre di dati analitici in proposito e di non

poter anticipare i provvedimenti che sono in corso di elaborazione per avviare a soluzione il problema dei deficit di gestione degli enti mutualistici.

Su proposta del relatore Gunnella, la Commissione delibera, quindi, di esprimere parere favorevole, ma raccomanda al Governo di vagliare attentamente, nel momento in cui si appalesa la necessità di ripianare le gestioni deficitarie di taluni enti mutualistici, la ipotesi di procedere ad una loro graduale soppressione ovvero ad una loro razionale unificazione, sia per garantire maggiore funzionalità al sistema previdenziale, sia per evitare sprechi e duplicazioni di servizi.

Disegno di legge:

Autorizzazione all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a superare per il 1973 i limiti di spesa per prestazioni straordinarie (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla X Commissione*) (2764).

La Commissione delibera di rinviare l'esame del disegno di legge, accogliendo una richiesta in tal senso fatta pervenire dal Ministro-Togni.

Disegno di legge:

Ulteriore aumento delle partecipazioni azionarie dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, in aggiunta a quello disposto con legge 10 dicembre 1969, n. 969 (*Approvato dal Senato*) (*Parere alla X Commissione, competente in sede legislativa*) (2794).

Il Presidente Tarabini, che sostituisce il relatore Bassi, propone di rinviare l'esame del disegno di legge e di invitare al tempo stesso il Governo — e per esso il rappresentante del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — a fornire direttamente in Commissione bilancio dati e chiarimenti circa la situazione patrimoniale e l'andamento di gestione dell'Istituto nazionale trasporti, nonché circa la reale portata del provvedimento all'ordine del giorno, sottolineando come la mancata acquisizione di tali notizie non consentirebbe alla Commissione bilancio di procedere ad un approfondito esame e quindi di maturare un responsabile giudizio sulla portata e sulle conseguenze finanziarie ed economiche del provvedimento in esame.

La Commissione, accogliendo la proposta avanzata dal Presidente Tarabini, delibera di rinviare ad altra seduta l'esame del disegno di legge.

Disegno di legge:

Stato giuridico del personale non di ruolo, docente e non docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero (Parere alla III Commissione) (2800).

Il relatore Orsini torna ad illustrare il disegno di legge e ricorda il precedente dibattito svoltosi in Commissione plenaria e la richiesta interlocutoria ivi avanzata al Governo di fornire dati e indicazioni circa le implicazioni di carattere finanziario.

Il Sottosegretario Fabbri fa presente di non essere in grado di soddisfare la richiesta avanzata dalla Commissione, poiché le competenti amministrazioni interessate (pubblica istruzione, esteri, lavoro) non hanno ancora fornito al Tesoro gli elementi di giudizio e di valutazione tempestivamente richiesti. Il Sottosegretario segnala, peraltro, alla Commissione che la questione oggetto del disegno di legge si trascina da diversi anni, con un notevole disagio per il personale interessato, cui vengono corrisposte le retribuzioni per il servizio prestato con diversi mesi di ritardo. Aggiunge che non si tratta tanto di un provvedimento di carattere finanziario, quanto soprattutto di un riordinamento e di una definitiva sistemazione del personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero: la spesa, poi, trova copertura negli appositi stanziamenti di bilancio delle competenti amministrazioni interessate e la prevista istituzione dei nuovi corsi avrà luogo sulla base delle disponibilità dei predetti stanziamenti. Dopo aver affermato che il provvedimento si presenta, pertanto, corretto nella sua attuale formulazione, invita la Commissione a definire sollecitamente e in modo positivo il proprio parere.

Il Presidente Tarabini esprime dissenso dalle argomentazioni riferite dal Sottosegretario Fabbri. Precisa che, se la istituzione di nuovi corsi è un atto di competenza della pubblica amministrazione nel quadro delle leggi a suo tempo approvate dal Parlamento e nell'ambito delle disponibilità predisposte in bilancio, il disegno di legge in esame ipotizza la creazione di nuovi corsi di studio e, se l'autorizzazione alla loro istituzione è fatta con un provvedimento legislativo, per ciò stesso si rende necessario, nel provvedimento medesimo, esplicitare i mezzi di copertura a fronte della maggiore spesa implicata. Ribadisce, pertanto, la necessità per la Commissione di conoscere su quale stato di previsione della spesa graverà l'onere implicato

dal disegno di legge, se le spese che ne conseguiranno sono aggiuntive ovvero se debbono ritenersi già ricomprese negli stanziamenti in atto e, in tale ultima ipotesi, a quali capitoli di bilancio faranno carico.

Il deputato Bartolini invita la Commissione a trovare una soluzione per giungere rapidamente alla definizione di un parere favorevole e consente con un eventuale rinvio solo a condizione che la Commissione a brevissima scadenza riprenda e porti a termine l'esame del disegno di legge.

Dopo che il Sottosegretario Fabbri si è riservato di acquisire i dati richiesti e su proposta del Presidente Tarabini, la Commissione delibera di rinviare ulteriormente la espressione del parere.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, con Scambi di Note, concluso a Belgrado il 15 giugno 1973 (Approvato dal Senato) (Parere alla III Commissione) (2828).

Su proposta del relatore Carenini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Provvidenze in favore dell'editoria giornalistica per il 1973 (Parere alla II Commissione, competente in sede legislativa) (2839).

Il deputato Gunnella, designato relatore alla Commissione, dopo aver manifestato ampie perplessità circa la idoneità del provvedimento in esame a risolvere i gravi problemi del settore della editoria giornalistica, prega il Presidente di sollevarlo dall'incarico.

Il Presidente Tarabini illustra brevemente il disegno di legge e propone alla Commissione di esprimere parere favorevole.

Intervengono nella discussione: il deputato Raucci, il quale dichiara di non comprendere i motivi per i quali il relatore designato ha rinunciato al suo mandato ed aggiunge che l'esame della Commissione va limitato alle questioni finanziarie, mentre i problemi di carattere generale potranno essere affrontati e dibattuti in altra sede; il deputato Gargano, il quale ritiene che la Commissione dovrebbe soprassedere alla espressione del parere per acquisire le conclusioni cui è pervenuta l'indagine conoscitiva sulla informazione a mezzo della stampa condotta dalla Commissione

interni della Camera; e il deputato Carenini, il quale condivide le argomentazioni del deputato Gargano ed esprime la preoccupazione che il disegno di legge si risolva in una indiscriminata erogazione di denaro a favore di un settore che quanto prima dovrà essere profondamente riorganizzato.

Dopo che il Sottosegretario Fabbri ha fornito precisazioni sulle indicazioni di copertura, e su proposta del Presidente Tarabini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Orario di lavoro del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e della Azienda di Stato per i servizi telefonici (*Parere alla X Commissione*) (2843).

La Commissione delibera di rinviare ad altra seduta l'esame del disegno di legge, accogliendo una richiesta in tal senso fatta pervenire dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Disegno di legge:

Aumento del contingente annuo dei volontari ausiliari di leva da reclutare nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (*Parere alla II Commissione, competente in sede legislativa*) (2849).

Su proposta del Presidente Tarabini, che sostituisce il relatore Corà, e dopo un intervento del deputato Gastone, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Autorizzazione della spesa per i programmi spaziali nazionali (*Parere alla II Commissione, competente in sede legislativa*) (2908).

Dopo illustrazione del relatore Carenini, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

Disegno e proposte di legge:

Disposizioni integrative per accelerare l'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia colpite dal terremoto del gennaio 1968 (2897);

Matta ed altri: Ulteriori provvedimenti per le popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (2656);

Ferretti ed altri: Snellimento delle procedure nelle opere di ricostruzione e ulteriori provvedimenti a favore delle popolazioni della valle del Belice colpite dal sisma del gennaio 1968 (2762).

(*Parere alla IX Commissione*).

Su proposta del relatore Orsini e dopo interventi del deputato Ferretti e del Sottosegre-

tario Fabbri (il quale ultimo assicura che nessun aggravio di spesa discenderà dall'attuazione delle provvidenze contemplate nella iniziativa legislativa governativa), la Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 2897. La Commissione delibera, altresì, di esprimere parere favorevole anche sulle concorrenti proposte di legge di iniziativa rispettivamente dei deputati Matta ed altri (2656) e Ferretti ed altri (2762), che trattano materia analoga a quella contemplata dal disegno di legge n. 2897, a quest'ultimo rinviando per quanto concerne le implicazioni di carattere finanziario.

Proposte di legge:

Giordano ed altri: Modifica dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, «Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato» (2508);

Salvatori: Modifiche e integrazioni dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, concernente lo stato giuridico del personale della scuola (2543);

Tedeschi ed altri: Modifiche ed integrazioni all'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, sullo stato giuridico del personale insegnante (2551).

(*Parere alla VIII Commissione*).

La Commissione delibera di rinviare l'esame delle tre proposte di legge, accogliendo una richiesta in tal senso avanzata dal Sottosegretario Lenoci, il quale precisa che la interpretazione dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477 (così come contemplata dalle tre iniziative legislative) è oggetto di discussione in sede governativa con le organizzazioni di categoria, sicché, ove si addivenisse tempestivamente ad una soluzione nel senso auspicato dalle proposte di legge, queste ultime risulterebbero superate; ove invece non si raggiungesse un accordo e venisse a scadere il termine per la emanazione dei decreti delegati, il Governo si riserverebbe di esaminare la ipotesi di proporre al Parlamento, unitamente ad una richiesta di proroga della delega, anche una interpretazione autentica del predetto articolo 17.

Proposta di legge:

Salvi ed altri: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare (*Parere alla III Commissione*) (2169).

Su richiesta del relatore Carenini, la Commissione delibera di rinviare l'esame del nuo-

vo testo della proposta di legge, elaborato e trasmesso dalla competente Commissione di merito in data 27 febbraio 1974.

Disegno di legge:

Modifiche allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla X Commissione*) (2918).

La Commissione delibera di rinviare l'esame del disegno di legge, accogliendo una richiesta in tal senso fatta pervenire dal Sottosegretario Vincelli.

Disegno di legge:

Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione del turismo all'estero (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (*Parere alla II Commissione*) (1691).

In sostituzione del relatore Gava, il Presidente Tarabini torna ad illustrare il disegno di legge e ricorda il parere favorevole già espresso dalla Commissione bilancio. Il Presidente chiarisce che il provvedimento è stato nuovamente posto all'ordine del giorno della Commissione bilancio per la necessità di aggiornare il parere a suo tempo deliberato, e in particolare per modificare ed integrare la indicazione di spesa e copertura contenuta nell'articolo 3 della iniziativa legislativa, con riferimento anche all'anno finanziario in corso.

Il Sottosegretario Fabbri precisa che, con lo scadere del decorso anno finanziario, è venuta a mancare la copertura per un miliardo di lire assicurata a riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1144 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per il 1973 e che, di conseguenza, la concessione del contributo a favore dell'ENIT dovrà risultare ridotta, per il solo anno finanziario 1973, da due ad un miliardo. Suggerisce, pertanto, una nuova formulazione dell'articolo 2 (concessione in favore dell'ENIT di un contributo di lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1973 e di lire 2.000 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1974) e dell'articolo 3 (copertura dell'onere di 4 miliardi relativa al decorso esercizio finanziario a carico del fondo globale 1973; copertura dell'onere di 5 miliardi per il corrente esercizio finanziario per 4 miliardi a riduzione del fondo globale 1974 e per 1 miliardo a riduzione del

capitolo 1144 del bilancio del Ministero del turismo e dello spettacolo per il 1974).

A sua volta, il Sottosegretario Fracassi, dopo aver rappresentato la impossibilità di disporre comunque degli stanziamenti del capitolo n. 1144 del bilancio del Ministero del turismo e dello spettacolo per il 1974, già interamente impegnati per altra destinazione di spesa, propone una nuova articolazione del disegno di legge, nel senso di fissare la misura del contributo a favore dell'ENIT in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974 e di lire 2 miliardi a partire dall'anno finanziario 1975. Conseguentemente, ne risulterà una spesa di 4 miliardi tanto per il decorso quanto per il corrente esercizio finanziario, che potrà essere fronteggiata totalmente a riduzione degli stanziamenti del fondo globale 1973 e 1974, con l'esclusione quindi di qualsiasi riferimento a capitoli ordinari dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo.

Dopo che il deputato Raucci ha manifestato la difficoltà in cui viene a trovarsi la Commissione bilancio di fronte a proposte non univoche riferite dai rappresentanti di due diversi dicasteri, la Commissione accogliendo una proposta in tal senso avanzata dallo stesso deputato Raucci, delibera di rinviare ad altra seduta la definizione del nuovo parere sul disegno di legge per consentire al Governo di confrontare le proposte testé illustrate in Commissione bilancio e quindi di concertare le richieste di modifica da sottoporre al vaglio della Commissione medesima.

La Commissione delibera, quindi, di rinviare alla seduta di domattina l'esame dei disegni di legge nn. 2194, 1604, 2803 e 1648 e delle proposte di legge nn. 2593, 167, 745, 1510, 2215, 2717, nonché degli emendamenti ai disegni di legge nn. 2419 e 2695.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE REFERENTE

MARTEDÌ 21 MAGGIO 1974, ORE 17. — *Presidenza del Presidente LA LOGGIA.* — Intervengono per il Governo i Sottosegretari di Stato per le finanze, Macchiavelli, per il tesoro, Pucci.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (*Parere della I, della IV, della V e della XII Commissione*) (2903).

(*Seguito e conclusione dell'esame*).

Il Presidente La Loggia chiarisce i criteri adottati dal Comitato ristretto nella formulazione del nuovo testo degli articoli del decreto-legge, nuovo testo che recepisce gran parte delle modifiche già adottate o proposte dalla Commissione e che sono state riprese, in parte in testo identico e in parte in testo modificato nella forma o nella sostanza, ai fini di una più organica sistemazione della complessa materia.

Decaduti, in quanto assorbiti dal nuovo testo, già ritirati o già respinti, una serie di emendamenti pubblicati nel bollettino del 16 maggio 1974, la Commissione approva il nuovo testo proposto dal Comitato ristretto (più sotto riportato) dopo aver respinto una serie di emendamenti.

La Commissione, cioè, respinge all'articolo 1 l'emendamento Visentini (1. 2) relativo alla composizione della Commissione, e un emendamento Giovanni Pellicani (1. 2. 1) tendente ad estendere al CIPE la deroga al segreto d'ufficio da parte della Commissione.

Respinge inoltre il seguente articolo aggiuntivo dopo l'articolo 19 del nuovo testo, d'iniziativa del deputato Giovanni Pellicani ed altri, illustrato dal primo firmatario.

« Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1955, n. 428, e agli articoli 2 e 45 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, sono soggetti a preventiva autorizzazione:

a) gli aumenti del capitale sociale attuati anche mediante imputazione di riserve a capitale o mediante conferimenti in natura, per importi superiori a un miliardo di lire o per importi che, sommati a quelli deliberati nel corso del precedente esercizio, superino l'importo di un miliardo di lire;

b) le fusioni di società quando il capitale sociale della società incorporante o della società nuova risultante dalla fusione supera un miliardo di lire.

L'autorizzazione è concessa dal CIPE se le operazioni risultino coerenti con gli obiettivi e le direttive della programmazione economica. Il CIPE può subordinare l'autorizzazione all'assunzione da parte delle società di

specifici impegni produttivi, occupazionali e finanziari.

Per conseguire l'autorizzazione, le società interessate debbono presentare al CIPE, almeno sessanta giorni prima da quello dell'assemblea, il programma dell'attività propria e di quella della società incorporante o della società nuova risultante dalla fusione. Il CIPE può richiedere chiarimenti, specificazioni e modifiche del programma, anche in ordine alla sua durata, e può incaricare la Commissione nazionale per le società e le borse di verificarne l'attendibilità in relazione alla situazione economica e finanziaria delle società.

Gli elementi fondamentali del programma devono essere portati a conoscenza degli azionisti, almeno cinque giorni prima della data delle assemblee, mediante pubblicazione sul bollettino delle società ammesse alle quotazioni in borsa. Essi dovranno fare parte integrante delle delibere di aumento del capitale o di fusione.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla emissione di obbligazioni che si vogliano ammettere alle quotazioni in borsa, alle nuove emissioni di obbligazioni già quotate in borsa nonché alle emissioni di azioni o di obbligazioni che si vogliano realizzare a mezzo di banche, a norma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni ».

La Commissione mantiene quindi il testo dell'articolo 20 a fronte degli emendamenti Vespignani e Raffaelli intesi a sopprimere la normativa fiscale già contemplata nell'originario articolo 7 del decreto, nonché l'emendamento subordinato Pellicani ed altri inteso a fissare per la medesima normativa il termine del 31 maggio 1975, respinge inoltre le proposte di soppressione riferite alle normative fiscali per le azioni di risparmio e per le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale presentate dai deputati comunisti.

Quali commi aggiuntivi all'articolo 20 la Commissione approva invece i seguenti emendamenti Raffaelli ed altri:

« Le società cooperative, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 devono operare una ritenuta del 10 per cento, a titolo di imposta, sui dividendi da esse corrisposti ai propri soci persone fisiche »;

« Le società cooperative, ricorrendo le condizioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono operare una ritenuta del 10 per cento, a titolo di imposta, sugli interessi e sui redditi di capitale da esse corrisposti ai propri soci persone fisiche ».

Su richiesta del relatore il deputato Ciampaglia dichiara quindi di ritirare il seguente emendamento all'articolo 20:

« *Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« Agli effetti del secondo comma dell'articolo 7 e del secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, gli enti autonomi di gestione delle partecipazioni statali di cui alla legge 22 dicembre 1956, n. 1589, si considerano enti finanziari indipendentemente dal requisito indicato alla lettera c) dell'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e tale requisito non è richiesto ai fini della iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 155 dello stesso decreto ».

Il Presidente La Loggia ritira quindi con riserva di ripresentazione in Assemblea, l'articolo aggiuntivo, più sotto riportato, cui si dichiara contrario il Sottosegretario di Stato per le finanze Macchiavelli, per il quale il deputato Visentini osserva che il privilegio dell'istituzione di un fondo comune non può essere riservato all'IMI e dopo che il deputato Pandolfi ha osservato che il Governo, in forma concertata, deve esprimere il proprio avviso preliminare sull'intera materia dei fondi comuni.

L'articolo aggiuntivo ritirato è del seguente tenore:

« Per i redditi distribuiti sotto qualsiasi forma e denominazione dalle gestioni fiduciarie dell'Istituto mobiliare italiano, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, convertito nella legge 15 dicembre 1932, n. 1581, la ritenuta prevista nel quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sarà applicata a titolo d'imposta ove ne sia fatta richiesta all'atto della riscossione. Per i redditi assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta non si applicano le disposizioni degli articoli 3, primo comma e 7, quarto comma, del decreto 29 settembre 1973, n. 600.

L'ammontare delle ritenute applicate a titolo di acconto o d'imposta sui redditi di cui al precedente comma deve essere versato nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 3 n. 4

e dall'articolo 8 n. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, previa deduzione dell'ammontare delle ritenute effettuate dalle società o enti emittenti sugli utili, interessi e altri redditi dei valori pubblici e privati costituiti in gestione fiduciaria, che non concorrono a formare il reddito imponibile dell'Istituto ».

Esaurito l'esame degli emendamenti al nuovo testo il deputato Vespignani preannuncia il voto contrario della sua parte sull'intero provvedimento. Osserva che malgrado l'importante discussione sviluppatasi la rejezione delle proposte del gruppo comunista per la soppressione e, in subordine, la fissazione di un termine per l'originario articolo 7 relativo alla cedolare secca, rende impossibile il sostegno delle altre parti del decreto. Nel meccanismo adottato dalla Commissione le stesse azioni di risparmio (che ove alle azioni di comando fosse stato mantenuto il regime fiscale pieno avrebbero assunto un qualche significato) risultano indifendibili. La sua parte chiedeva un quadro di certezza per l'intera materia che le posizioni della maggioranza hanno vanificato.

Il deputato Pandolfi, rilevato che la normativa concernente la cedolare secca si colloca ora in un nuovo contesto che contempla numerose importanti e nuove strumentazioni che potranno avere benefici effetti sulla situazione economica, ringrazia il Presidente per l'opera svolta ed il Governo per la disponibilità dimostrata.

Il deputato Spinelli osserva che le controverse normative fiscali si collocano in un testo radicalmente e positivamente riformato la cui approvazione renderà possibile una più incisiva presenza dell'Italia in sede di trattative per l'adozione delle direttive comunitarie sulla materia.

Il deputato Ciampaglia concorda con le dichiarazioni dei deputati Pandolfi e Spinelli e definisce rivoluzionaria ed importante la normativa adottata dalla Commissione.

Il deputato Dal Sasso dichiara le perplessità della sua parte per l'adozione di una complessa normativa sulla quale il suo gruppo scioglierà in Aula le proprie riserve.

Il nuovo testo adottato dalla Commissione risulta del seguente tenore:

ART. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni rela-

tive al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari, nel seguente testo:

Articolo 1. — È istituita, con sede in Roma, la Commissione nazionale per le società e la borsa.

La Commissione è composta da un Presidente e da 4 membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. Essi durano in carica 5 anni e possono essere confermati una sola volta.

I componenti della Commissione non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il tesoro sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri.

La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero per il tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei Conti.

La Commissione delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato. I relativi regolamenti sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei ministri.

La Commissione ha diritto di richiedere notizie, informazioni e collaborazione a tutte le pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie e le informazioni acquisiti dalla Commissione nell'esercizio delle sue attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro per il tesoro.

La Commissione trasmette, entro il 30 giugno di ciascun anno, al Ministro per il tesoro una relazione sulla attività svolta nell'anno precedente. Trasmette altresì al Ministro per il tesoro le notizie ed i dati dal medesimo di volta in volta richiesti.

Il Ministro per il tesoro riferisce al Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla attività della Commissione.

Articolo 2. — La Commissione nazionale per le società e la borsa si avvale per l'esercizio delle proprie attribuzioni di personale dell'amministrazione dello Stato, di dipendenti di enti pubblici e di non più di venti esperti estranei alle pubbliche amministrazioni, assunti con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, disciplinato dalle norme del diritto privato.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, è determinato il contingente del personale della pubblica amministrazione e sono stabilite le retribuzioni degli esperti sulla base di quelle correnti nel settore privato. Con lo stesso decreto sono altresì stabilite adeguate indennità da corrispondere al personale dell'amministrazione dello Stato di cui al precedente comma.

Gli impiegati e gli esperti addetti alla Commissione sono vincolati dal segreto d'ufficio. Riferiscono esclusivamente alla Commissione le irregolarità e violazioni constatate, anche quando assumano la veste di reati. La Commissione adotta i provvedimenti di sua competenza, previa contestazione agli interessati e tenuto conto delle deduzioni eventualmente presentate nel termine di 30 giorni.

Articolo 3. — La Commissione nazionale per le società e la borsa:

a) può prescrivere alle società con azioni quotate in borsa e agli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, i cui titoli sono quotati in borsa, la redazione di bilanci consolidati anche per settori omogenei;

b) può disporre, sentiti gli amministratori, che da parte di società o enti di cui alla lettera a), siano resi pubblici, nei modi e nei termini da essa stabiliti, dati e notizie necessari per l'informazione del pubblico in aggiunta a quelli risultanti dal bilancio e dalle relazioni, con esclusione di quelli la cui divulgazione possa essere di pregiudizio alla società o all'ente;

c) può richiedere alle società o enti di cui alla lettera a) la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini; può eseguire ispezioni presso i soggetti stessi e assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci o revisori e dai diret-

tori generali, al fine di accertare l'esattezza e completezza dei dati e delle notizie comunicati o pubblicati;

d) dispone, sentiti gli amministratori della società o dell'ente emittente e previo parere delle deputazioni di borsa e dei comitati direttivi degli agenti di cambio competenti, l'ammissione d'ufficio alla quotazione in una o più borse di titoli abitualmente e largamente negoziati emessi da società o enti che abbiano i requisiti prescritti;

e) stabilisce, entro il mese di novembre di ciascun anno, il calendario di borsa per l'anno successivo, unico per tutte le borse valori, nel quale saranno stabiliti i giorni di chiusura, quelli destinati agli adempimenti relativi ad ogni periodo di liquidazione e l'orario delle contrattazioni;

f) determina in via generale o per singole borse i tipi di contratti ammessi, i sistemi di quotazione, le modalità di accertamento dei prezzi e di formazione del listino, le tariffe di mediazione, gli importi minimi negoziabili in borsa per ciascun titolo quotato;

g) controlla il funzionamento delle singole borse e accerta la regolarità e i modi di finanziamento delle operazioni di intermediazione e negoziazione su titoli quotati in borsa effettuate dai soggetti che operano in borsa o esercitano attività d'intermediazione, avvalendosi a tal fine anche delle facoltà indicate dalla lettera e);

h) esercita le altre competenze relative al funzionamento delle borse finora attribuite al Ministero del tesoro.

Le disposizioni di cui alle lettere d), e) e f) sono rese esecutive con decreto del Ministro per il tesoro e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali di società o enti che non ottemperano alle richieste, non si uniformano alle prescrizioni della Commissione o comunque ostacolano l'esercizio delle sue funzioni sono puniti con l'ammenda da lire 500.000 a lire 10 milioni.

Articolo 4. — Le società con azioni quotate in borsa devono comunicare alla Commissione nazionale per le società e la borsa, mediante lettera raccomandata:

1) almeno venti giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo, il bilancio con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e con gli allegati di cui al quarto comma dell'articolo 2424 del codice civile;

2) almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterle, le proposte che importano modificazione dell'atto costitutivo, emissione di obbligazioni e fusione con altre società, insieme ad apposita relazione illustrativa degli amministratori;

3) entro quindici giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato sulle materie indicate ai numeri 1) e 2), il verbale dell'assemblea, le deliberazioni adottate, il bilancio approvato;

4) entro quattro mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, la relazione semestrale e le eventuali deliberazioni di distribuzione di acconti sui dividendi.

Analoghe comunicazioni devono essere fatte dagli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, i cui titoli sono quotati in borsa, con le modalità e nei termini stabiliti dalla Commissione, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti.

La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita a norma dell'ultimo comma dell'articolo 3.

Articolo 5. — Le società azionarie o a responsabilità limitata che partecipano in una società con azioni quotate in borsa in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, nonché le società con azioni quotate in borsa che partecipano in una società le cui azioni non sono quotate in borsa o in una società a responsabilità limitata in misura superiore al 10 per cento del capitale di questa, devono darne comunicazione scritta all'altra società ed alla Commissione nazionale per le società e la borsa entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha superato il detto limite percentuale. Le successive variazioni della partecipazione devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento ha superato la metà della percentuale stessa o la partecipazione si è ridotta entro il limite percentuale. La società che non esegue la comunicazione all'altra società non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali sia stata omessa la comunicazione.

Nel caso di partecipazioni reciproche eccedenti da entrambi i lati i limiti percentuali stabiliti nel primo comma la società che esegue la comunicazione dopo avere ricevuto quella dell'altra società non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti e deve alienarle entro diciotto mesi da quello in cui ha ricevuto la comunicazione.

ne; in caso di mancata alienazione la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione. Se le due società ricevono la comunicazione nello stesso giorno la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano ad entrambe, salvo loro diverso accordo che deve essere immediatamente comunicato alla Commissione.

Per le partecipazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto le comunicazioni previste nel primo comma devono essere eseguite entro il 30 settembre 1974. Nel caso di partecipazioni reciproche la società che ha una minore eccedenza percentuale rispetto al limite consentito deve alienare le azioni o quote eccedenti entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in caso di inadempienza la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione.

Le percentuali stabilite dal presente articolo sono calcolate senza tenere conto delle azioni o quote sottoscritte, acquistate o possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie e per interposta persona.

Gli amministratori delle società sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 10 milioni in caso di omissione delle comunicazioni e con la multa da 1 a 10 milioni in caso di falsità delle stesse, salvo che il fatto non costituisca reato più grave. Per la violazione dell'obbligo di alienazione delle azioni o quote eccedenti si applicano le pene stabilite nel secondo comma dell'articolo 2630 del codice civile.

Per le plusvalenze delle azioni o quote alienate in ottemperanza alle norme del presente articolo e nei termini ivi stabiliti si applicano le disposizioni dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Articolo 6. — L'articolo 2359 del codice civile è sostituito dai seguenti:

« Articolo 2359. — *Società controllate e società collegate.*

Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni della assemblea ordinaria;

2) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;

3) le società controllate da un'altra società mediante le azioni o quote possedute da società controllate da questa.

Sono considerate collegate le società nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa ».

« Articolo 2359-bis. — *Acquisto di azioni da parte di società controllate.*

« La società controllata non può acquistare né sottoscrivere azioni o quote della società controllante se non con somme prelevate dalle riserve, esclusa la riserva legale. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate: »

La società controllata da altra società non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa.

Le azioni o quote acquistate, sottoscritte o possedute in violazione del primo comma devono essere alienate entro sei mesi dalla approvazione del bilancio dal quale risultano. Qualora ciò non sia avvenuto, il tribunale, su richiesta del collegio sindacale, ordina la vendita delle azioni o quote a mezzo di un agente di cambio o di una azienda o istituto di credito ».

Le azioni o quote di società controllanti possedute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto debbono essere alienate, per la parte eccedente i limiti fissati dall'articolo 2359-bis del codice civile, nel termine di tre anni dalla data predetta. Qualora ciò non sia avvenuto, si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo stesso. Per le plusvalenze si applica la disposizione dell'ultimo comma del precedente articolo 5.

Sono puniti con le pene stabilite dal secondo comma dell'articolo 2630 del codice civile gli amministratori che violano le disposizioni dell'articolo 2359-bis del codice civile.

Art. 7. — Dopo l'articolo 2369 del codice civile è aggiunto il seguente articolo 2369-bis:

« *Assemblea straordinaria in terza convocazione.* L'assemblea straordinaria delle società con azioni quotate in borsa, se i soci intervenuti in seconda convocazione non rappresentano la parte del capitale necessaria per deliberare, può essere nuovamente convocata entro trenta giorni. Il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 è ridotto a otto giorni.

In terza convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un quinto del capitale sociale, a meno che l'atto costitutivo richieda una mag-

gioranza più elevata. Per le deliberazioni indicate dal quarto comma dell'articolo 2369 e dal quinto comma dell'articolo 2441 è tuttavia necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale ».

Articolo 8 — L'articolo 2372 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Rappresentanza nell'assemblea.* — Salvo disposizione contraria dell'atto costitutivo, i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste, né ad aziende o istituti di credito.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di dieci soci o, se si tratta di società con azioni quotate in borsa, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore ai 10 miliardi, più di cento soci se la società ha capitale superiore ai 10 miliardi e non superiore ai 50 miliardi e più di duecento soci se la società ha capitale superiore ai 50 miliardi.

Le disposizioni del quarto e del quinto comma si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura ».

Articolo 9. — Dopo l'articolo 2420 del codice civile è aggiunto il seguente:

« *Articolo 2420-bis.* — *Obbligazioni convertibili in azioni.* — L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il periodo e le modalità della conversione. La deliberazione non può essere adottata se il capitale sociale non sia stato interamente versato.

Contestualmente la società deve deliberare l'aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni da attribuire in conversione.

Le obbligazioni convertibili non possono emettersi per somma inferiore al loro valore nominale.

Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all'emissione delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente. Entro il mese successivo gli amministratori devono depositare per la iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione dell'aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse. Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 2444.

Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione, la società non può deliberare né la riduzione del capitale esuberante, né la modificazione delle disposizioni dell'atto costitutivo concernenti la ripartizione degli utili, né la fusione con altra società salvo che ai possessori di obbligazioni convertibili sia stata data la facoltà, mediante avviso pubblicato nel bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata almeno tre mesi prima della convocazione dell'assemblea, di esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione.

In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, il rapporto di cambio è ridotto in proporzione alla misura della riduzione.

Le obbligazioni convertibili in azioni devono indicare in aggiunta a quanto stabilito nell'articolo 2413, il rapporto di cambio e le modalità della conversione ».

Gli amministratori che emettono obbligazioni convertibili senza le indicazioni prescritte nell'ultimo comma dell'articolo 2420-bis del codice civile, sono puniti con l'amenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Articolo 10. — Salve le disposizioni per le società che esercitano particolari attività, il conto dei profitti e delle perdite delle società con azioni quotate in Borsa deve esporre i ricavi ed i costi imputati all'esercizio, indicando distintamente nel loro importo complessivo.

Nei profitti:

- 1) i ricavi delle vendite e delle prestazioni raggruppati per categorie omogenee;
- 2) i proventi degli investimenti immobiliari;
- 3) i dividendi delle partecipazioni in società controllate e collegate;
- 4) i dividendi delle partecipazioni in altre società;
- 5) gli interessi dei titoli a reddito fisso;

- 6) gli interessi dei crediti verso banche;
- 7) gli interessi dei crediti verso società controllate e collegate;
- 8) gli interessi dei crediti verso la clientela;
- 9) gli interessi di altri crediti;
- 10) le plusvalenze derivanti dall'alienazione di beni non computabili tra i ricavi di cui al numero 1;
- 11) gli incrementi degli impianti e di altri beni per lavori interni;
- 12) i proventi e i ricavi diversi da quelli indicati nei numeri precedenti e le sopravvenienze attive;
- 13) le rimanenze finali di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci; nelle perdite:
 - 1) le esistenze iniziali di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci;
 - 2) le spese per acquisti di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e merci;
 - 3) le spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi;
 - 4) le spese per prestazioni di servizi;
 - 5) le imposte e tasse, con separata indicazione di quelle relative a precedenti esercizi;
- 6) gli interessi e gli altri oneri sui debiti obbligazionari;
- 7) gli interessi sui debiti verso società controllate e collegate;
- 8) gli interessi sui debiti verso banche;
- 9) gli interessi sugli altri debiti;
- 10) gli sconti e gli altri oneri finanziari;
- 11) gli ammortamenti per gruppi omogenei di beni;
- 12) gli accantonamenti ai fondi di liquidazione o di previdenza;
- 13) gli accantonamenti ai fondi di copertura del rischio di svalutazione dei titoli, dei crediti e di altre categorie di beni;
- 14) gli accantonamenti per oneri fiscali e altri oneri specifici;
- 15) le minusvalenze risultanti dalle valutazioni di bilancio relative alle varie categorie di beni;
- 16) le spese e le perdite diverse da quelle indicate nei numeri precedenti e le sopravvenienze passive.

Sono vietati i compensi di partite.

Articolo 11. — Nelle società con azioni quotate in borsa la relazione degli amministratori prescritta dal terzo comma dell'articolo 2423 del codice civile deve illustrare l'andamento della gestione nei vari settori in cui la società ha operato, anche attraverso altre società da essa controllate, con particolare ri-

guardo agli investimenti, ai costi e ai prezzi. Devono essere anche indicati i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

- 1) i criteri nella valutazione delle varie categorie di beni e le loro eventuali modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio;
- 2) i criteri seguiti negli ammortamenti e negli accantonamenti e le loro eventuali modifiche rispetto al bilancio del precedente esercizio;
- 3) le variazioni intervenute nella consistenza delle partite dell'attivo e del passivo;
- 4) i dati relativi al personale dipendente e agli accantonamenti per indennità di anzianità e trattamento di quiescenza;
- 5) gli interessi passivi, ripartiti tra prestiti a lungo e medio termine e prestiti a breve termine, con separata indicazione di quelli compresi nelle poste dell'attivo;
- 6) le spese di studio, ricerca e progettazione, le spese di pubblicità e propaganda e le spese di avviamento di impianti o di produzione, iscritte nell'attivo del bilancio, con distinta indicazione del relativo ammontare;
- 7) i rapporti con le società controllanti, controllate e collegate e le variazioni intervenute nelle partecipazioni e nei crediti e debiti.

Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio gli amministratori delle società con azioni quotate in borsa devono comunicare al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione, con particolare riguardo alla produzione, alle vendite e ai servizi collocati, alle spese e ai ricavi. La relazione deve restare depositata in copia nella sede della società per la durata di tre mesi; i soci possono prenderne visione.

Articolo 12. — All'articolo 2424 del codice civile è aggiunto il seguente comma:

« In allegato al bilancio devono essere elencate le partecipazioni in società controllate o collegate, indicando per ciascuna il valore nominale e il valore attribuito in bilancio. Devono essere inoltre allegate le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un progetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate ».

Articolo 13. — L'articolo 2441 del codice civile è sostituito dal seguente:

« *Diritto di opzione.* — Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni posse-

dute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione deve essere pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in borsa, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti in borsa dagli amministratori, per conto della società, per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma.

Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura.

Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di seconda o terza convocazione.

La deliberazione di aumento del capitale, quando il diritto di opzione sia escluso o limitato ai sensi del quarto o del quinto comma, determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in borsa, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.

Con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie può essere escluso il diritto di opzione limitatamente a un quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società. L'esclusione dell'opzione in misura superiore al quarto deve essere approvata con la maggioranza prescritta nel quinto comma ».

Articolo 14. — Le società le cui azioni ordinarie sono quotate in borsa possono emettere azioni prive del diritto di voto, privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale, per un ammontare che non superi, in concorso con quelle delle azioni con voto limitato emesse ai sensi dell'articolo 2351 del codice civile, la metà del

capitale sociale. Tali azioni devono contenere la denominazione di « azioni di risparmio » in aggiunta alle indicazioni prescritte dall'articolo 2354 del codice civile.

Le azioni di risparmio possono essere emesse tanto in sede di aumento del capitale sociale, osservando le disposizioni dell'articolo 2441 del codice civile, quanto in sede di conversione di azioni già emesse, ordinarie o di altra categoria. Il diritto alla conversione è attribuito ai soci con deliberazione dell'assemblea straordinaria, che ne determina le condizioni e il periodo e le modalità di esercizio.

Le azioni di risparmio possono essere al portatore, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 2355 del codice civile, e sono ammesse di diritto alla quotazione nelle borse in cui sono quotate le azioni ordinarie della società.

Le azioni di risparmio, salvo quanto stabilito nei successivi commi e nell'articolo 15, attribuiscono gli stessi diritti delle azioni ordinarie.

I possessori delle azioni di risparmio non hanno diritto di intervenire nelle assemblee della società né quello di richiederne la convocazione. Della parte del capitale sociale rappresentata dalle azioni di risparmio non si tiene conto ai fini della costituzione dell'assemblea e della validità delle deliberazioni, né per il calcolo delle aliquote stabilite dagli articoli 2367, primo comma, e 2393 terzo e quarto comma, del codice civile.

In caso di aumento del capitale sociale i possessori di azioni di risparmio hanno diritto di ricevere in opzione azioni di risparmio di nuova emissione e in mancanza, o per la differenza, azioni ordinarie.

Gli amministratori che emettono azioni di risparmio senza l'indicazione prescritta nel primo comma sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.

Articolo 15. — Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del cinque per cento del valore nominale dell'azione.

Gli utili che residuano dopo l'assegnazione alle azioni di risparmio del dividendo privilegiato stabilito nel primo comma, di cui l'assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle

azioni ordinarie, in misura pari al due per cento del valore nominale dell'azione.

L'atto costitutivo può stabilire il dividendo privilegiato di cui al primo comma e la maggiorazione di cui al comma precedente in misura superiore a quello ivi indicato.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nel primo comma o stabilita ai sensi del terzo comma, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

Allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

Se in conseguenza della riduzione del capitale per perdite l'ammontare delle azioni di risparmio e delle azioni a voto limitato supera la metà del capitale sociale, il rapporto previsto nel primo comma dell'articolo 14 deve essere ristabilito entro due anni mediante emissione di azioni ordinarie da attribuire in opzione ai possessori di azioni ordinarie. Tuttavia, se la parte di capitale rappresentata da azioni ordinarie si è ridotta al disotto del quarto del capitale sociale, deve essere riportata almeno al quarto entro tre mesi.

La società si scioglie se il rapporto fra azioni ordinarie e azioni senza voto o con voto limitato non è ristabilito entro i termini predetti.

Le deliberazioni relative alla riduzione e alla reintegrazione del capitale debbono assicurare, mediante i necessari raggruppamenti o frazionamenti, la parità di valore nominale delle azioni.

Articolo 16. — L'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio delibera:

- 1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- 2) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società che pregiudicano i diritti della categoria;
- 3) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- 4) sugli altri oggetti d'interesse comune.

L'assemblea è convocata dagli amministratori della società o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o ne sia stata fatta richiesta da tanti possessori di azioni di risparmio che rappresentino il ventesimo delle azioni di risparmio emesse.

Al rappresentante comune dei possessori di azioni di risparmio si applicano le disposizioni dell'articolo 2417 del codice civile.

Il rappresentante comune deve provvedere alla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società.

Il rappresentante comune ha diritto di esaminare il libro indicato nell'articolo 2421, numeri 1 e 3, del codice civile e di ottenerne estratti, di assistere all'assemblea della società e di impugnarne le deliberazioni.

Le spese sono imputate al fondo previsto nel primo comma.

Articolo 17. — Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali di società con azioni quotate in borsa debbono, entro quindici giorni dalla data della loro nomina o dalla data dell'acquisto, dichiarare per iscritto alla società e alla Commissione nazionale per le società e la borsa le partecipazioni nella società stessa, o in società da questa controllate, possedute direttamente o per interposta persona da loro, dai coniugi non separati legalmente e dai figli minori.

Le azioni appartenenti alle persone indicate nel precedente comma devono in ogni caso essere nominative.

Alla richiesta di conversione delle eventuali azioni al portatore, si deve provvedere nello stesso termine di cui al precedente comma.

Le persone indicate nel primo comma sono anche tenute ad informare per iscritto la Commissione, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre successivo alla prima comunicazione, delle ulteriori operazioni di acquisto e delle operazioni di vendita effettuate nel corso del trimestre con l'indicazione del prezzo pagato o ricevuto.

Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino nelle situazioni indicate nel primo comma devono provvedere alle dichiarazioni ivi previste, nonché alla richiesta di conversione delle azioni, entro novanta giorni dalla data stessa.

Gli amministratori e i sindaci o revisori delle società e degli enti di cui alla lettera a) dell'articolo 3 devono comunicare per iscritto alla Commissione, entro il mese di gennaio, i

compensi percepiti nell'anno precedente a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma anche in società controllate.

La violazione degli obblighi stabiliti da questo articolo è punita con l'ammenda da lire 100.000 a lire 10 milioni.

Articolo 18. — Coloro che intendono procedere all'acquisto o alla vendita di azioni o di obbligazioni convertibili mediante offerta al pubblico, devono preventivamente darne comunicazione alla Commissione nazionale per la società e la borsa, indicando le condizioni, le modalità e i termini di svolgimento dell'operazione. Entro venti giorni dalla data di ricezione di tale comunicazione, la Commissione può stabilire i modi in cui l'offerta deve essere resa pubblica nonché i dati e le notizie che deve contenere.

L'omissione della comunicazione alla Commissione o la inosservanza delle prescrizioni da essa stabilite sono punite con l'ammenda da lire un milione a lire 10 milioni.

Articolo 19. — Sono soggette alla disciplina di cui agli articoli 3 e 4, ancorché non abbiano emesso titoli quotati in borsa, le società e gli enti iscritti nell'albo previsto dagli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e quelli che hanno un ammontare complessivo del capitale versato e delle riserve, risultante dal bilancio, superiore a 10 miliardi e che di fatto svolgono quali attività esclusive o prevalenti l'assunzione di partecipazioni in altre società, la compravendita, il possesso, la gestione o il collocamento di titoli pubblici e privati.

Articolo 20. — Fino a quando non sarà diversamente stabilito in conformità alle direttive della Comunità economica europea, le ritenute sugli utili distribuiti dalle società previste dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a titolo d'acconto delle imposte sul reddito, sarà applicata, ove ne sia fatta richiesta all'atto della riscossione, a titolo d'imposta nella misura del trenta per cento.

Sugli utili attribuiti alle azioni di risparmio la ritenuta di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è applicata a titolo di imposta nella misura del quindici per cento, anche nelle ipotesi previste dal terzo comma dello stesso articolo.

Per gli utili assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta non si applicano le disposi-

zioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11, terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, né quelle degli articoli 3, primo comma, e 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Il versamento all'esattoria delle maggiori ritenute rispetto alla aliquota del dieci per cento deve essere eseguito nei termini stabiliti dall'articolo 8 n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

I possessori di azioni di risparmio nominative hanno facoltà di optare per il regime della ritenuta d'acconto ai sensi dell'articolo 27 del decreto indicato nel primo comma, facendone richiesta all'atto della riscossione degli utili.

Le disposizioni di questo articolo si applicano per gli utili la cui distribuzione sia deliberata, anche a titolo di acconto, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La ritenuta sugli interessi e sui redditi di capitale corrisposti a non residenti nel territorio dello Stato, prevista nell'ultimo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotta al quindici per cento.

Le società cooperative, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono operare una ritenuta del 10 per cento, a titolo di imposta, sui dividendi da esse corrisposti ai propri soci persone fisiche.

Le società cooperative, ricorrendo le condizioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, devono operare una ritenuta del 10 per cento, a titolo di imposta, sugli interessi e sui redditi di capitale da esse corrisposti ai propri soci persone fisiche.

Articolo 21. — Nella prima applicazione del presente decreto i termini per le comunicazioni e dichiarazioni alla Commissione nazionale per le società e la borsa scadono nel trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di nomina dei componenti la Commissione stessa.

Nelle materie indicate alle lettere e) e f) dell'articolo 3, fino a quando non siano state pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica le disposizioni della Commissione nazionale per le società e la borsa, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 22. — Le disposizioni degli articoli 10 e 11 si applicano a decorrere dagli esercizi sociali che avranno inizio dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 23. — È riaperto con effetto dal 1° gennaio 1971 e fino al 31 dicembre 1977 il termine stabilito con l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per il versamento degli accantonamenti e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, di cui al decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251.

Articolo 24. — Per sopperire agli oneri connessi agli adempimenti previsti dal presente decreto, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato è stabilito annualmente l'importo dello stanziamento da iscriverne in bilancio.

All'onere derivante dal presente decreto per l'anno finanziario 1974, valutato in 500 milioni di lire, si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo riguardante provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, entro il 31 marzo 1975, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per il bilancio e la programmazione economica e per l'industria, commercio e artigianato, sentito il parere, da esprimersi entro il 45° giorno successivo alla richiesta, di una Commissione parlamentare composta da 15 deputati e 15 senatori, nominati entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dai Presidenti delle rispettive Assemblee:

a) disposizioni, e relative norme di attuazione e transitorie, intese a disciplinare, nei confronti delle società le cui azioni sono quotate in borsa, le funzioni di controllo sulla regolare tenuta della contabilità e sulla corrispondenza del bilancio e del conto profitti e

perdite alle risultanze delle scritture contabili e alle norme di legge, mediante attribuzione di tali funzioni, e della relativa certificazione dei bilanci, a società di revisione designate dall'assemblea dei soci fra le società di revisione iscritte in un albo speciale, tenuto dalla Commissione per le società e la borsa e disciplinato in modo da assicurare, anche con la previsione di incompatibilità, la idoneità tecnica delle società di revisione e la loro indipendenza. Potranno essere previsti effetti legali della certificazione. Alle società di revisione sarà attribuito altresì il compito di esprimere parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni in caso di esclusione o limitazione del diritto di opzione, sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni nel caso di fusione e sulla congruità delle valutazioni dei conferimenti in natura. Saranno previste sanzioni penali nei confronti degli amministratori, dirigenti e dipendenti delle società di revisione per il non corretto esercizio delle funzioni;

b) disposizioni relative al conto dei profitti e delle perdite alla relazione degli amministratori per le società e gli enti di cui alla lettera a) dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, quale modificato con l'articolo 3 *sub* articolo 1 della presente legge, che svolgono quali attività esclusive o principali l'assunzione di partecipazioni in altre società, la compravendita, il possesso, la gestione o il collocamento di titoli pubblici o privati o che svolgano altre particolari attività;

c) disposizioni dirette a coordinare con le attribuzioni della Commissione le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento delle borse valori e l'ammissione dei titoli a quotazione, provvedendo a trasferire alla Commissione la titolarità dei poteri e correlate facoltà di decentramento, delle attribuzioni sinora spettanti in materia, alle camere di commercio e alle autorità locali di borsa, dettando le relative norme di attuazione;

d) disposizioni dirette a coordinare le forme di controllo ed ispezione previsti dal decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, nel testo risultante dall'articolo 1 della presente legge, e dalla legislazione vigente in modo da evitare, in particolare, duplicazioni ed interferenze con le disposizioni per la difesa del risparmio e l'esercizio della funzione creditizia; con quelle relative alle attribuzioni del Ministero delle partecipazioni statali; con gli ordinamenti speciali che regolano gli enti aventi per oggetto esclusivo o principale lo esercizio di attività commerciali.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore La Loggia di riferire all'Assemblea chiedendo nel contempo all'Assemblea stessa l'autorizzazione per il relatore a riferire oralmente ove non risulti tempestivamente possibile la stampa della relazione scritta.

Il Presidente chiama a far parte del Comitato dei nove da lui presieduto i deputati Pandolfi, Pellicani Giovanni, Cirillo, Ciampaglia, Spinelli, Visentini, Serrentino e Santagati.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE REFERENTE

MARTEDÌ 21 MAGGIO 1974, ORE 10. — *Presidenza del Presidente DEGAN.* — Interviene il Ministro dei lavori pubblici, Lauricella.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, recante norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale (*Parere della I, della IV, della V, della VI e della XIII Commissione*) (2929).

(*Seguito dell'esame e rinvio con nomina di un Comitato ristretto*).

La Commissione prosegue nell'esame del disegno di legge.

Il deputato Piccone rileva innanzitutto che occorre sfatare una volta per tutte la tesi, che ha trovato autorevoli avalli in un recente passato, secondo cui l'insoddisfacente stato di attuazione della legge sulla casa sia da imputare a carenze di fondo dell'impianto normativo della riforma del 1971, anziché a precise responsabilità politiche che vanno bene al di là di eventuali imperfezioni tecniche o difficoltà procedurali, alle quali è certamente possibile e auspicabile nonché agevole ovviare. La causa prima dell'impressionante caduta del livello dell'investimento pubblico nel settore dell'edilizia residenziale verificatasi in questi ultimi anni — a tutto vantaggio della iniziativa privata a carattere speculativo — va infatti rinvenuta in precise scelte di politica economica, volta a privilegiare i consumi privati e i meccanismi di mercato, creando altresì una artificiosa saldatura tra investimenti speculativi e tutela anche del piccolo risparmio, che ha rappresentato e rappresenta uno

degli ostacoli più gravi, sul piano sociale, alla piena attuazione della legge sulla casa. Dopo le dichiarazioni rilasciate dal ministro Lauricella, confermate dalla relazione dell'onorevole Achilli, sembra che finalmente i principi essenziali e qualificanti della legge n. 865 non vengano più rimessi in discussione: si tratta però di assumere concrete iniziative politiche che rimuovano gli ostacoli ricordati, realizzando una riforma urbanistica che definisca in modo uniforme il regime di utilizzazione dei suoli e avviando una politica nuova del credito e degli investimenti, pubblici e privati. Al riguardo ritiene che pesanti e decisive responsabilità gravino non soltanto sul Ministero del tesoro ma anche sul Ministero dei lavori pubblici, al quale una nota della Cassa depositi e prestiti — ad esempio — fa risalire la causa del ritardo con cui si è avviata la concessione di mutui ai comuni per l'acquisizione delle aree e la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Premesso quindi che il problema degli aggiustamenti tecnici, di cui soprattutto si occupa il decreto-legge in esame, è invero assai marginale, ritiene che anche da questo più limitato punto di vista non mancano perplessità e dubbi circa l'efficacia di alcune delle modifiche che si propongono.

Innanzitutto sarebbe più opportuno richiamare sempre, nel testo del decreto, gli articoli della legge sulla casa che si vogliono modificare, ai fini anche di un più chiaro coordinamento delle singole disposizioni. Passando ad esaminare il merito dei singoli articoli del decreto-legge l'onorevole Piccone formula i seguenti rilievi: la proroga dell'efficacia dei piani di zona, certamente giustificata per i piani già approvati, appare meno valida in prospettiva, sia per la deroga che si viene a stabilire rispetto alla disciplina generale dei piani particolareggiati, sia perché sembra più logico operare attraverso un proporzionamento dei piani alle effettive esigenze; l'intervento surrogatorio della regione previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2 non sembra coerente con il meccanismo automatico di determinazione del regime di utilizzazione dei suoli previsto nei precedenti due commi, a sua volta opinabile stante il rapporto tra utilizzazione in proprietà e utilizzazione in superficie prevista dalla legge n. 865; l'articolo 3 punta inopportuno sull'estensione dell'applicazione della norma eccezionale dell'articolo 51 della legge sulla casa, anziché sul rilancio degli articoli 26 e 31 della stessa legge, relativi alla utilizzazione delle zone di espansione e all'aggiornamento dei piani di

zona già approvati; è opportuno sostituire una precisa definizione dell'edilizia pubblica al termine equivoco « edilizia fruente di contributo statale »; quanto agli articoli relativi agli espropri, che in linea di massima condivide, occorre riconoscere finalmente con una interpretazione autentica che i criteri per la determinazione dell'indennità di espropriazione di cui al titolo II della legge sulla casa si applicano a tutte le opere pubbliche, anche se di competenza dello Stato o di enti pubblici nazionali, nonché risolvere con altri aggiustamenti, tra cui quella della valutazione degli impianti fissi, il problema di una più adeguata valutazione del valore agricolo delle aree.

L'onorevole Piccone propone altresì di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 8, che a suo avviso vanifica l'articolo 35 della legge sulla casa; di estendere anche alle cooperative la facoltà prevista dall'articolo 10 del decreto-legge; di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 11; di consentire, ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, l'adeguamento ai costi attuali dei piani finanziari già approvati; di estendere l'applicazione dell'articolo 13 del decreto-legge anche alle realizzazioni localizzate ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge sulla casa; di fissare un termine agli adempimenti di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 13 del decreto-legge per mettere tempestivamente in moto il meccanismo dei mutui agevolati; di adeguare gli stanziamenti alla giusta innovazione disposta con l'articolo 14; di sopprimere l'articolo 15, che pone a carico dei fondi della legge n. 589 interventi che devono trovare altrove il loro finanziamento; di aumentare a 10 miliardi lo stanziamento previsto dall'articolo 19; di sopprimere la proroga dei contributi GESCAL; di rivedere infine radicalmente l'articolo 23 sul trasferimento del personale degli enti soppressi.

Il deputato Cabras rileva che il decreto-legge può essere valutato positivamente in rapporto alle limitate finalità che si propone di perseguire (accelerazione dei programmi in corso), tanto più che in sede di esame del disegno di legge organico già presentato dal Governo si potrà saggiare a breve scadenza quale sia la volontà politica di dar corso effettivamente ad una inversione di tendenza delle scelte di politica economica, che punti finalmente sui consumi sociali e ponga al centro di questa nuova strategia l'edilizia residenziale pubblica, orientando verso di essa massicci investimenti anche attraverso la necessaria selezione del credito.

È favorevole alla proposta di ampliare la proroga dei termini di efficacia dei piani di

zona; circa l'articolo 2, non ritiene che con esso si modifichino gli equilibri fissati nella legge n. 865 in materia di utilizzazione delle aree: si tratta solo di stimolare in modo efficace i comuni a dotarsi degli strumenti urbanistici previsti dalla legge; condivide invece le perplessità espresse in ordine all'articolo 3, dall'ambigua formulazione, nonché l'opportunità di richiamarsi piuttosto all'articolo 26 della legge n. 865; circa l'articolo 4, è anche egli dell'avviso che sia necessario cogliere l'occasione per unificare il regime di espropriazione delle aree; condivide altresì le proposte di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 8, che introduce una deroga ingiustificata per le cooperative e di estendere alle cooperative la facoltà di cui all'articolo 10 del decreto-legge. Ritiene inoltre che la percentuale della spesa per l'acquisizione delle aree ammissibile a mutuo debba essere portata al 75 per cento; che la formulazione dell'articolo 17 e in genere di tutti gli articoli recanti l'espressione « edilizia fruente di contributo statale » debba essere rivista in modo da non escludere gli interventi a totale carico dello Stato; che lo stanziamento previsto dall'articolo 19 debba essere aumentato; che le priorità stabilite dall'articolo 20 debbano essere meglio specificate, eventualmente prevedendo anche a tal fine la consultazione delle regioni; che il problema del trasferimento del personale degli enti soppressi vada risolto definitivamente nel rispetto del diritto di opzione nonché anche attraverso forme di incentivazione dell'esodo volontario.

Concludendo, l'onorevole Cabras si riserva di presentare appositi emendamenti per apportare al decreto-legge le modifiche migliorative da lui illustrate.

Il relatore Achilli rileva che il dibattito ha ampliato i termini della discussione, ciò che era largamente prevedibile ed anche auspicabile, data la vastità dei problemi sottesi dal decreto-legge in esame, la cui validità deve per altro essere giudicata in rapporto ai fini specifici che gli sono propri, rinviando alla discussione del disegno di legge organico tutti quei problemi che non incidono direttamente sulla realizzazione dei programmi già approvati e relativi al triennio 1971-1973. Riservandosi di rispondere in modo più puntuale alle varie proposte di modifica preannunciate nel corso del dibattito in sede di esame degli articoli, anticipa fin d'ora alcuni orientamenti di massima al riguardo. Circa l'articolo 3, ritiene che il problema della sfera di applicazione dell'articolo 51 della legge 865 sia legata alla valutazione della permanenza delle con-

dizioni di eccezionalità e di emergenza che suggerirono a suo tempo l'adozione di quella norma; quanto al regime delle espropriazioni, mentre ritiene accoglibile la richiesta di provvedere già in questa sede alla unificazione dei criteri di determinazione dell'indennizzo, è invece dell'avviso di mantenere la facoltà di aumento del 30 per cento dello stesso in caso di composizione bonaria, stante l'attuale insoddisfacente funzionamento degli uffici tecnici erariali. È senz'altro favorevole alle proposte di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 8, di estendere alle cooperative la facoltà prevista dall'articolo 10, anche in relazione alle particolari modalità di acquisizione delle aree previste dal secondo comma del precedente articolo 9, di definire esattamente il concetto di edilizia residenziale pubblica e di rivedere l'articolo 23, il cui impianto generale può per altro essere confermato. Ritiene, in conclusione, che dal dibattito siano emerse convergenze tali da garantire una rapida conversione in legge del decreto-legge con alcune modifiche, per approfondire le quali sarebbe per altro opportuna la formazione di un Comitato ristretto.

Il Ministro dei lavori pubblici Lauricella conferma l'intenzione del Governo di dare piena e completa attuazione alla legge n. 865, superando tutti gli ostacoli finora manifestatisi, compresi quelli di natura politica, del resto prevedibili date le dimensioni quantitative e qualitative della riforma operata con la legge sulla casa. Il richiamo ad una coerente volontà politica è certamente pertinente, ma esso va rivolto a tutti i livelli di responsabilità coinvolti da una legge che punta largamente sul decentramento e sulle autonomie locali e deve tener conto di quanto è stato recentemente fatto a livello centrale per ovviare a precedenti ritardi e carenze, talune giustificate anche da difficoltà obiettive legate alla prima applicazione di un provvedimento così ampiamente innovativo.

Ritiene a questo punto opportuno, anche per l'impegno precedentemente assunto con la Commissione, riferire sullo stato di attuazione della legge sulla casa, sia al fine di un più approfondito e consapevole esame così del decreto-legge come del disegno di legge organico sia per meglio valutare le implicazioni economiche e sociali di una politica di investimenti pubblici nel settore dell'edilizia.

È noto che, fatta eccezione per la modifica della composizione dei consigli di amministrazione degli IACP, tutta la riorganizzazione istituzionale prevista dalla legge per la

casa è stata dilazionata nel tempo, attraverso il conferimento al Governo di una delega legislativa, con scadenza al 31 dicembre 1972.

Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 ha definitivamente soppresso gli enti edilizi nazionali, prevedendone la cessazione al 31 dicembre 1973, ma non ha risolto adeguatamente il problema del trasferimento di competenze per i consistenti programmi in corso da parte degli enti soppressi. Tale problema è stato affrontato dalla legge 14 gennaio 1974, n. 9, che ha unificato ed attribuito al Ministro dei lavori pubblici le delicate e complesse responsabilità relative alla diquidazione dei principali enti pubblici nazionali (GESCAL, ISES, INCIS) ed al completamento dei loro programmi già appaltati o in corso di appalto, stabilendo che il ministro debba provvedervi per il tramite di appositi comitati dotati di autonomia patrimoniale e contabile.

Restano però aperti altri problemi: la riorganizzazione degli IACP è andata avanti con molta lentezza; molti ritardi incontra anche la costituzione dei Consorzi regionali fra gli IACP, la definizione delle cui competenze è politicamente e tecnicamente importante e delicata, poiché si tratta di fornire alle regioni uno strumento tecnico di attuazione degli interventi e, al contempo, di definire a livello regionale compiti di coordinamento degli interventi periferici e compiti di intervento diretto per quelle attività più opportunamente conducibili a livello regionale.

Ancora più problematica appare la situazione per quanto riguarda le strutture centrali, soprattutto perché il CER non dispone ancora della autonomia operativa e dell'efficienza organizzativa necessarie all'espletamento dei suoi compiti così importanti. Il decreto presidenziale n. 1036 ha definito il CER organo del Ministero dei lavori pubblici, operando così una scelta che desta perplessità giuridiche, essendo dubbia la possibilità di una collocazione gerarchico-democratica di un comitato consultivo e preparatorio di natura tecnica, composto oltreché di esperti, anche di rappresentanti di altri Ministeri.

Ma le carenze del decreto n. 1036 sono anche più generali, soprattutto in riferimento alla gestione delle risorse finanziarie.

Malgrado ciò, non si può certo dire che il CER sia rimasto inattivo. Tuttavia, è altrettanto certo che restano ancora da affrontare e da risolvere adeguatamente i seguenti problemi:

a) la rappresentatività politica del Comitato;

b) la sua autonomia operativa;

c) la definizione quantitativa e qualitativa di una struttura organizzativa che consenta al CER di espletare in concreto i suoi compiti;

d) la configurazione giuridico-istituzionale per l'indispensabile gestione unitaria delle risorse destinate al settore dell'edilizia residenziale.

L'elemento indubbiamente più rilevante dalla riforma della casa è dato dalla commisurazione dell'indennità espropriativa al valore agricolo medio delle aree, con alcuni correttivi nelle zone edificate e nei centri storici, nonché dalla previsione di una serie di strumenti urbanistici e di pianificazione per l'attuazione e il coordinamento degli interventi di edilizia residenziale pubblica nel quadro di una politica nuova dell'assetto del territorio.

Per questo aspetto, l'attuazione della legge ha incontrato due ostacoli, per così dire, storici. Da un lato nella perdurante carenza di strumenti urbanistici operanti, causata sia dai passati criteri di gestione del territorio, sia dalla perdurante inadeguatezza delle strutture tecnico-operative che i comuni hanno a disposizione per la pianificazione urbanistica; dall'altro lato, nella già grave esposizione debitoria dei comuni, restii ad assumere ulteriori oneri, resi ancor più problematici della notevole limitazione della spesa ammissibile a mutuo.

Si tratta al riguardo di perfezionare le procedure ad ampliare i finanziamenti, nel rispetto assoluto delle scelte relative all'uso del territorio ed alla pianificazione urbanistica operata nella legge 865. Quanto alla richiesta unificazione del regime di espropriazione, criterio già accolto dalla legge sulla casa ma distorto in sede applicativa, la sede più opportuna sembra il disegno di legge di riforma organica.

La legge per la casa prevedeva investimenti complessivi per 2.500 miliardi circa, dei quali 1.420 circa si riferivano ai programmi degli enti edilizi, già deliberati ma non ancora appaltati alla data di approvazione della legge, 1.062 miliardi al nuovo programma CER-Regioni 1971-73.

Inoltre la legge prevedeva un fondo di rotazione di 150 miliardi per anticipazioni ai comuni per acquisizione delle aree e un fondo di 300 miliardi per mutui ai comuni destinati all'acquisizione e urbanizzazione primaria delle aree nei piani di zona « 167 ».

La legge n. 865 prevedeva altresì finanziamenti dello Stato per contributi destinati al-

l'edilizia convenzionata, contributi che con la approvazione del bilancio 1974 ammontano a complessivi 8 miliardi, aprendo la prospettiva di investimenti in questo specifico settore per circa 150 miliardi.

Anche se al di fuori della legge n. 865, interessanti ai fini dell'intervento pubblico sono le leggi n. 291 del 1971 e n. 13 del 1972 che prendono contributi dello Stato per interventi di edilizia agevolata (complessivamente 30 miliardi annui per 25 anni, nella prospettiva di attivare investimenti complessivi dell'ordine di 1.000 miliardi).

Lo stato di attuazione, al 31 gennaio 1974, dei programmi pubblici sopra richiamati può essere così sintetizzato:

dei fondi disponibili per i programmi deliberati anteriormente alla legge n. 865 risultano appaltati (al netto dei programmi già completati) 622 miliardi di interventi;

la situazione degli interventi relativi al piano CER Regioni 1971-73 è la seguente:

interventi localizzati, miliardi 860,967;
programmi di intervento approvati, miliardi 335,085;

progetti approvati, miliardi 164,447;
gare aggiudicate, miliardi 60,586;

per quanto riguarda l'acquisizione delle aree e le opere di urbanizzazione, la Cassa depositi e prestiti ha già concesso mutui per 55 miliardi ed ha in corso di istruttoria la concessione di mutui per ulteriori 150 miliardi.

Si può cioè dire che la legge n. 865, malgrado tutte le difficoltà, ha costituito un impulso importantissimo alla accelerazione dei programmi in corso ed alla messa in moto di un vasto meccanismo di programmazione dei nuovi interventi pubblici.

A questo punto si inserisce da un lato la esigenza di garantire continuità all'intervento pubblico avviando nuovi e più consistenti programmi (a tal fine mira il disegno di legge presentato dal Governo) e dall'altro la necessità di accelerare il più possibile il completamento dei programmi in corso. A questo scopo tende il decreto-legge di cui si discute la conversione in legge, pienamente rispettoso dei principi informativi della legge 865.

Riservandosi di fornire più dettagliati chiarimenti sul contenuto del decreto in sede di esame degli articoli, rileva fin d'ora che la norma di cui all'articolo 1 si riferisce soprattutto ai piani di zona già approvati; che l'articolo 2 non si propone di conseguire alcuna

alterazione degli equilibri fissati dalla legge 865; che l'articolo 3 vuol essere essenzialmente uno stimolo ai comuni a dotarsi dei piani di zona; che lo stanziamento dell'articolo 19 è stato commisurato sulle esigenze che verranno a maturazione nel 1974, soccorrendo per gli esercizi successivi il meccanismo automatico della legge di bilancio. Precisa infine che esistono già presso la Cassa depositi e prestiti le disponibilità finanziarie per la concessione delle anticipazioni gratuite previste dall'articolo 20 ed estese anche al prefinanziamento di opere edilizie.

Conclude dichiarandosi favorevole alla costituzione del Comitato ristretto e auspicando una rapida e positiva conclusione dell'esame del disegno di legge.

La Commissione delibera quindi di affidare l'esame degli articoli ad un Comitato ristretto — della cui composizione è incaricato il Presidente Degan — che inizierà i suoi lavori nel pomeriggio alle 16.

Il seguito dell'esame in Commissione è rinviato a mercoledì 22 maggio alle 16,30.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 16 maggio 1974, nel comunicato della VIII Commissione permanente (Istruzione) in sede legislativa, a pagina 24, seconda colonna, il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

« La Commissione adotta come testo base quello del disegno di legge n. 2521 e ne approva senza modificazioni i singoli articoli ad eccezione dell'articolo 4 che viene approvato secondo le indicazioni della V Commissione bilancio. Il disegno di legge viene subito votato a scrutinio segreto risultando approvato con assorbimento della proposta di legge n. 1802 ».

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE INQUIRENTE per i procedimenti di accusa.

Mercoledì 22 maggio, ore 10,30 e 16,30.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali) e II (Affari interni)

Mercoledì 22 maggio, ore 15.

COMITATO RISTRETTO.

Esame delle proposte di legge nn. 142, 426, 1609, 1674, concernenti l'assistenza pubblica.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Mercoledì 22 maggio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Riordinamento del rapporto di lavoro del personale dipendente da enti pubblici (303) — (*Parere della II, della V, della VI e della XIII Commissione*);

BARCA ed altri: Liquidazione degli enti superflui ed anagrafe degli enti che usano pubblico denaro (38) — (*Parere della II, della V e della VI Commissione*);

DI NARDO: Riordinamento del rapporto di impiego del personale dipendente da enti pubblici (111) — (*Parere della II, della V, della VI e della XIII Commissione*);

GUNNELLA ed altri: Istituzione di un registro nazionale degli enti pubblici dello Stato, delle regioni, degli enti locali e delle società al cui capitale gli stessi partecipano, ai fini di un pubblico controllo (1475) — (*Parere della II, della V e della VI Commissione*);

ALMIRANTE ed altri: Schedario nazionale degli enti pubblici e privati finanziati con pubblico denaro, controllo parlamentare sulle nomine dei loro organi direttivi e potenziamento della vigilanza dello Stato e del controllo della Corte dei conti (2224) — (*Parere della II, della V e della VII Commissione*);

— Relatore: Galloni.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sul disegno di legge:

Autorizzazione alle spese per il finanziamento della partecipazione italiana a programmi spaziali internazionali (*Approvato dal Senato*) (2772) — (*Parere alle Commissioni riunite III e VIII*) — Relatore: Olivi.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Mercoledì 22 maggio, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

STORCHI ed altri: Istituzione della conferenza nazionale dell'emigrazione (2888) — (*Parere della I, della V e della XIII Commissione*) — Relatore: Salvi.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Comitato permanente per i pareri.**Mercoledì 22 maggio, ore 15,30.***Parere sui disegni di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (2903) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Castelli;

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e l'Istituto italo-latino americano sui privilegi e le immunità dell'istituto, concluso a Roma il 3 giugno 1969 (1897) — (*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Castelli;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione Unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961 e del Protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972 (2719) — (*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Lospinoso Severini;

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, recante norme per accelerare le procedure in materia di edilizia residenziale (2929) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Lospinoso Severini.

Parere sulla proposta di legge:

Senatori CIPOLLA ed altri: Norme in materia di enfiteusi (*Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2910) — (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Lospinoso Severini.

Parere sul disegno di legge:

Applicazione dei regolamenti della Comunità economica europea relativi al trasporto di viaggiatori su strada tra gli Stati membri (2480) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Papa.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e programmazione — Partecipazioni statali)

Comitato pareri.**Mercoledì 22 maggio, ore 9,30.***Parere sul disegno di legge:*

Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti (*Approvato dal Senato*) (2194) — (*Parere alla IV Commissione*) — Relatore: Gava;

Parere sugli emendamenti ai disegni di legge:

Istituzione presso il Ministero della difesa del ruolo degli assistenti tecnici di radiologia medica (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2419) — (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Corà;

Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché per la riscossione unificata dei contributi e la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (2695) — (*Parere alla XIII Commissione*) — Relatore: Tarabini.

Parere sulla proposta di legge:

Senatori SMURRA ed altri: Modificazioni alla tabella n. 1 allegata alla legge 17 dicembre 1971, n. 1154, sul riordinamento del ruolo degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza. (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2593) (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Tarabini.

Parere sulle proposte di legge:

BERTÈ ed altri: Sistemazione nei ruoli speciali transitori degli insegnanti incaricati di materie speciali nelle scuole elementari statali (167) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Gargano;

BIASINI ed altri: Nuovo ordinamento dell'Istituto di patologia del libro (745) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Gunnella;

BIASINI ed altri: Riconoscimento del servizio prestato dagli insegnanti reimpiegati nelle segreterie ai fini della sistemazione in ruolo (1510) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Gargano;

MOSCA ed altri: Regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione (2215) — (*Parere alla XIII Commissione*) — Relatore: Tarabini;

Senatore BURTULO: Integrazione della legge 18 febbraio 1963, n. 165, per quanto concerne il ruolo speciale del Corpo delle armi navali, e modifiche alla legge 13 ottobre 1961, n. 1163, per quanto riguarda l'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore del corpo musicale della Marina (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2717) — (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Gargano.

Parere sui disegni di legge:

Concessione all'Ente autonomo « La Triennale di Milano » di un contributo straordinario dello Stato (1604) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Orsini;

Istituzione di un posto in soprannumero di professore universitario di ruolo da assegnare alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'università di Roma (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2803) — (*Parere alla VIII Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Orsini;

Estensione a docenti di ruolo o in servizio continuativo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria pareggiati convenzionati e legalmente riconosciuti delle norme di cui all'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, nonché ammissione ai corsi ordinari degli aspiranti in possesso di titolo valido ai sensi di legge vigenti sino all'entrata in vigore della stessa legge 1074 (1648) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Tarabini;

Parere sugli emendamenti al testo unificato delle proposte di legge concernenti provvidenze a favore del personale del corpo delle guardie di pubblica sicurezza:

72 - 99 - 171 - 221 - 369 - 401 - 506 - 667 - 703 - 732 - 1157 - 1172 - 1224 - 1429 - 1948 - 2142 - 2496 — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Tarabini.

Mercoledì 22 maggio, ore 11.

UFFICIO DI PRESIDENZA

VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

Mercoledì 22 maggio, ore 9,30.

Interrogazioni:

D'ALESSIO ed altri: n. 5-00693;

D'ALESSIO ed altri: n. 5-00722;

BOLDRINI ed altri: n. 5-00755.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Modifiche alle norme sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2509) — Relatore: Vaghi — (*Parere della I e della V Commissione*);

Istituzione presso il Ministero della difesa del ruolo degli assistenti tecnici di radiologia medica (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2419) — Relatore: de Meo — (*Parere della I, della V e della XIV Commissione*).

Discussione del disegno di legge:

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore della fondazione « Acropoli alpina » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2064) — Relatore: Armani — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

DI GIESI: Modifica dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1940, n. 371, recante norme per la concessione di un assegno speciale agli ufficiali dell'esercito che lasciano il servizio permanente (1204) — Relatore: Bandiera — (*Parere della I e della V Commissione*);

REGGIANI: Nuove disposizioni in ordine all'aliquota pensionabile dell'indennità di volo (1474) — Relatore: de Meo — (*Parere della V Commissione*);

DE MARIA: Conferimento di una promozione onorifica agli ufficiali direttori delle bande dell'Arma dei carabinieri, dell'aeronautica militare e dell'esercito (2787) — Relatore: de Meo — (*Parere della I e della V Commissione*).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Mercoledì 22 maggio, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

« Istituzione di un posto in soprannumero di professore universitario di ruolo da assegnare alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'università di Roma » — *Approvato dalla VII Commissione del Senato* (2803) — (*Parere della I e della V Commissione*) — Relatore: Santuz.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

DE MEO: Riapertura dei termini per il riconoscimento dei servizi preruolo prestati dai professori universitari (2879) — (*Parere della I e della V Commissione*) — Relatore: Meucci;

BELLISARIO ed altri: Modifica della tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, per la configurazione autonoma dell'insegnamento della psichiatria e della neurologia (2150) — (*Parere della XIV Commissione*) — Relatore: Berté;

BERTÉ: Modificazioni alle leggi 30 dicembre 1947, n. 1477, 13 luglio 1954, n. 439, 2 agosto 1957, n. 699, concernenti i corpi consultivi e le commissioni elettive del Ministero della pubblica istruzione (805) — (*Parere della I Commissione*) — Relatore: Bardotti.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sul disegno di legge:

Stato giuridico del personale non di ruolo, docente e non docente, in servizio nelle isti-

tuzioni scolastiche e culturali all'estero (2800) — (*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Reale Giuseppe.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Mercoledì 22 maggio, ore 9.

COMITATO RISTRETTO.

Esame del disegno di legge n. 2929 - Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, recante norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale.

Mercoledì 22 maggio, ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, recante norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale (2929) — Relatore: Achilli — (*Parere della I, della IV, della V, della VI e della XIII Commissione*).

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Mercoledì 22 maggio, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Istituzione dell'albo nazionale degli auto-trasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcilla per i trasporti di merci su strada (*Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (1167-B) — Relatore: Lombardi Giovanni — (*Parere della I, della II e della IV Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame dei disegni di legge:

Modifiche allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (2918) — Relatore: Poli — (*Parere della I e della V Commissione*);

Modificazioni all'articolo 7 della legge 30 gennaio 1963, n. 141, per quanto riguarda la composizione del Consiglio superiore dell'aviazione civile (1505) — Relatore: Bogi.

UFFICIO DI PRESIDENZA.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

Mercoledì 22 maggio, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

ALEGRI ed altri: Proroga del termine previsto nell'articolo 40 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio (2884);

SERRENTINO: Proroga dei termini per l'applicazione del divieto della vendita all'ingrosso ed al minuto nello stesso esercizio, previsti dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 (2905) — Relatore: Aliverti;

Esame della proposta di legge:

MAMMI: Conferimento della natura di titolo esecutivo all'ordinanza del sindaco per la chiusura di esercizi commerciali abusivi (1760) — Relatore: Caroli (*Parere della II e della IV Commissione*).

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sul disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (2903) — (*Parere alla VI Commissione*) — Relatore: Aiardi.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Mercoledì 22 maggio, ore 9,30.

Svolgimento di interrogazioni:

GIANNINI n. 5-00178;
 BIANCHI ALFREDO ed altri n. 5-00301;
 DE LEONARDIS n. 5-00319;
 BIANCHI ALFREDO ed altri 5-00703;
 TESSARI e LA BELLA n. 5-00747;
 SIGNORILE n. 5-00750;
 FERRI MARIO n. 5-00761.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione dei disegni di legge:

Norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea (*Urgenza*) (2545) — (*Parere della III, della IV, della V, della VI, della X, della XI e della XII Commissione*) — Relatore: Andreoni;

Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, sulla disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia (*Approvato dalla XII Commissione del Senato*) (2618) — (*Parere della I, della III, della XI e della XII Commissione*) — Relatore: Del Duca.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

CHIOVINI CECILIA ed altri: Scioglimento dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (1239) — (*Parere della I, della II e della V Commissione*);

SIGNORILE: Soppressione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (1661) — (*Parere della I e della II Commissione*);

— Relatore: Ferri Mario.

COMMISSIONE
 PARLAMENTARE D'INCHIESTA
 sul fenomeno della mafia in Sicilia.

Mercoledì 22 maggio, ore 9,30.

(Presso il Senato della Repubblica).

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

Mercoledì 22 maggio, ore 9,30.

INDAGINE CONOSCITIVA SUI MODELLI ORGANIZZATIVI PER IL RIORDINAMENTO DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DELLO STATO.

1. Seguito dell'audizione dei professori Leopoldo Elia, ordinario di diritto costituzionale nell'Università di Roma, Franco Bassanini, capo di gabinetto del Ministro per i problemi relativi alle Regioni.
2. Comunicazioni del Presidente.

(Presso il Senato della Repubblica).

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Martedì 28 maggio, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (*Approvato dal Senato*) (2624) — Relatore: Felisetti — (*Parere della I, della V, della VIII, della IX e della XIV Commissione*).

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Mercoledì 29 maggio, ore 16,30.

Elezione di un Segretario.

Esame delle domande di autorizzazione a procedere:

contro il deputato Grassi Bertazzi (Doc. IV, n. 128) — Relatore: Benedetti;

contro il deputato Covelli (Doc. IV, n. 129) — Relatore: Boldrin;

contro il deputato Bianchi Alfredo (Doc. IV, n. 134) — Relatore: Fortuna;

contro il deputato Caradonna (Doc. IV, n. 138) — Relatore: Fortuna;

contro il deputato Sandomenico (Doc. IV, n. 139) — Relatore: Boldrin;

contro il deputato Biamonte (Doc. IV, n. 140) — Relatore: Boldrin;

contro il deputato Lamanna (Doc. IV, n. 141) — Relatore: Franchi;

contro il deputato Baghino (Doc. IV, n. 142) — Relatore: Fortuna;

contro il deputato Baghino (Doc. IV, n. 143) — Relatore: Speranza.

RELAZIONI PRESENTATE

Giunta per le autorizzazioni a procedere: sulle domande:

contro i deputati Almirante e Nicolai Giuseppe, per i reati di cui agli articoli 266, n. 1, del codice penale e 10 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (istigazione di militari a disubbidire alle leggi), all'articolo 290 del codice penale (vilipendio del Governo e della Corte costituzionale) e all'articolo 291 del codice penale (vilipendio della nazione italiana). Relatore: Bernardi. (doc. IV, n. 28).

contro Piette Silverio e Fadda Paolino, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative). Relatore: Bernardi (doc. IV, n. 94).

contro Miani Antonio e Sella di Monteluca Paolo, per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative). Relatore: Bernardi (doc. IV, n. 102).

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

*Licenziato per la stampa alle ore 1,30
di mercoledì 22 maggio 1974.*